

LIV. SEDUTA

GIOVEDÌ 5 AGOSTO 1948

Presidenza del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi	Pag. 1561
Disegni di legge:	
(Discussione e approvazione):	
« Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo ». (26-Urgenza)	1573
BRASCHI, <i>relatore</i>	1574, 1583
SEJNI, <i>Ministro dell'agricoltura e foreste</i>	1574, 1576, 1577, 1581
OTTANI	1574, 1576
FERRAGNI	1574
SANNA RANDACCIO	1574, 1577
BUBBIO	1576
VERONI	1577
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	1577
TERRACINI	1578
MICHELI	1580, 1582
SPEZZANO	1582
LANZETTA	1583
CONTI	1583
« Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali ». (11-A - Urgenza)	1583
DE BOSIO	1583
SANTERO	1586
MACRELLI	1586, 1600
BISORI	1587
BUONOCORE, <i>relatore di minoranza</i>	1588, 1593, 1596, 1597
LANZETTA	1589, 1599, 1601
BOCCASSI	1591
RICCIO	1591
SAMEK LODOVICI, <i>relatore di maggioranza</i>	1592, 1596, 1597, 1599, 1601, 1602
FRANZA	1593, 1594
ZOLI	1593, 1601
COTELLESA, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i>	1594, 1600, 1601, 1602
SPALLICCI, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	1594
GIUA	1597
LAMBERTI	1597
DE LUCA	1598

TOMMASINI	Pag. 1599
BORROMEO	1600
VARALDO	1600
COSATTINI	1595, 1600, 1601
(Presentazione)	1562, 1583
Interpellanze:	
(Annunzio)	1605
(Svolgimento):	
MARIANI	1570, 1571
MARAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1570, 1572
Interrogazioni:	
(Annunzio)	1602
(Svolgimento):	
MARAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1563, 1565
BERLINGUER	1564
SAMEK LODOVICI	1566
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1567, 1569
BERTINI	1567
PALERMO	1569
PICCHIOTTI	1569
Regolamento del Senato (Proposta di modifica)	1562
Relazioni (Presentazione)	1562

La seduta è aperta alle ore 16.

BORROMEO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Benedetti Luigi per giorni 15; Italia per giorni 3; Salvi per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

Proposta di modifica al Regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Terracini ha presentato la proposta di aggiungere all'articolo 27 del regolamento del Senato le seguenti espressioni:

«... secondo l'ordine cronologico della loro presentazione. Quando più progetti di legge sulla stessa materia siano stati presentati per la concorrenza della iniziativa parlamentare con quella governativa, essi devono essere esaminati dalla Commissione competente e posti all'ordine del giorno del Senato secondo l'ordine cronologico della loro presentazione da dedursi dai verbali ufficiali dell'Assemblea».

La proposta seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che a nome della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) sono state presentate le relazioni sui seguenti disegni di legge:

«Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1947-48 (18° provvedimento)». (28-Urgenza). Relatore *Braccesi*.

«Compensi ai membri delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra fiduciari dell'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra». (29). Relatore *Perini*.

«Emissione, da parte della Banca d'Italia, di biglietti e titoli equivalenti anche in tagli superiori a quello da mille lire». (30). Relatore *Restagno*.

«Modifica all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il rimborso delle rette di ricovero degli indigenti inabili al lavoro». (31). Relatore *De Gasperis*.

«Servizi di consegnatario-cassiere presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza». (34). Relatore *Tafuri*.

«Concessione di una anticipazione di lire 600 milioni all'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.)». (50). Relatore *Restagno*.

Queste relazioni, già stampate, verranno distribuite oggi stesso e i disegni di legge saranno posti all'ordine del giorno della seduta di domani.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il disegno di legge: «Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica», approvato nella seduta del 4 agosto 1948.

Poichè per tale disegno di legge il Governo ha chiesto al Senato la procedura d'urgenza, metto in votazione, a norma del regolamento, tale richiesta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Avverto che il disegno di legge verrà trasmesso alla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Interno) perchè riferisca con la procedura d'urgenza e sarà posto in discussione nella seduta di domani.

Comunico altresì al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

«Indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli Accordi approvati con decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747», approvato con la procedura d'urgenza nella seduta del 4 agosto 1948.

Per tale disegno di legge è stata richiesta dal Governo la procedura d'urgenza. A norma del regolamento la pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il disegno di legge verrà trasmesso alla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede deliberante per l'esame e l'approvazione con la procedura d'urgenza.

ANNO 1948 - LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

« Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra », approvato nella seduta del 4 agosto 1948.

Per tale disegno di legge è stata richiesta dal Governo la procedura d'urgenza. A norma del regolamento la pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il disegno di legge verrà trasmesso alla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede deliberante per l'esame e l'approvazione con la procedura di urgenza.

« Concessione di un aumento provvisorio a favore dei pensionati ordinari e di quelli degli Istituti di previdenza », approvato nella seduta del 4 agosto 1948, con la procedura d'urgenza.

Per tale disegno di legge è stata richiesta dal Governo la procedura d'urgenza. A norma del regolamento la pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il disegno di legge verrà trasmesso alla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede deliberante per l'esame e l'approvazione con la procedura di urgenza.

« Determinazione della misura dell'indennità di carovita spettante ai dipendenti statali e degli altri enti pubblici per il trimestre luglio-settembre 1948 e dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1948 », approvato con la procedura d'urgenza nella seduta del 4 agosto 1948.

Per tale disegno di legge è stata richiesta dal Governo la procedura d'urgenza. A norma del regolamento la pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il disegno di legge verrà trasmesso alla V Commissione permanente (Finanze e tesoro)

in sede deliberante per l'esame e l'approvazione con la procedura di urgenza.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dei senatori Berlinguer, Giua e Cavallera al Ministro dell'interno « per conoscere quali provvedimenti abbia preso nei riguardi dell'autorità politica e della questura di Sassari che, dopo aver regolarmente autorizzato un comizio indetto dalla Camera del lavoro, su mandato unanime del Consiglio generale delle leghe, per protestare contro l'abolizione del prezzo politico del pane, mentre il comizio si svolgeva pacificamente e stava per terminare, revocavano d'improvviso l'autorizzazione adducendo che gli oratori avevano criticato l'opera del Governo e ordinavano cariche della Celere e lancio di bombe lacrimogene contro la folla, fra cui erano numerose donne e bambini, bloccando anche gli sbocchi della piazza perchè nessuno potesse sfuggire alla inopinata rappresaglia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazza, Sottosegretario di Stato per l'interno, per rispondere a questa interrogazione.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il comizio, di cui all'interrogazione dell'onorevole Berlinguer, venne autorizzato dietro impegno scritto degli organizzatori, e più precisamente del segretario della locale Camera del lavoro, che gli oratori designati a prendere la parola avrebbero rigorosamente osservato l'argomento posto a tema del comizio medesimo e che questo non sarebbe stato, nè preceduto, nè seguito da alcun corteo. Invece, assai prima dell'ora fissata, una discreta folla, con cartelli e bandiere, si radunava in prossimità della locale sezione comunista proprio per ordinarsi in corteo, quando un funzionario di pubblica sicurezza si presentò a quelli che ne apparivano gli organizzatori per ammonirli a desisterne. Ricevette un deciso rifiuto: non solo, ma l'atteggiamento degli astanti assunse ben presto verso di lui un tono di aperta sfida, accompagnato da chiare minacce di violenza. Costretto da ciò a chiedere rinforzi ed ottenutigli, il funzionario sbarrava la via di accesso al centro della città e rinnovava l'intimazione

ANNO 1948 - LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

di scioglimento. Ne derivavano tra dimostranti e polizia seri tafferugli, a far cessare i quali ed insieme a disperdere il corteo, venne impiegato, a scampo di più gravi conseguenze, qualche artificio lacrimogeno.

Dopo di ciò, mentre gli agenti stavano rientrando in caserma, contro di loro venne iniziata una sassaiola ed una pietra feriva un agente alla testa. Gli animi erano andati in tal modo eccitandosi e nuovi incidenti di maggiore gravità apparivano inevitabili. Si ritenne allora dalle Autorità opportuno revocare la concessa autorizzazione e ne venne data subito notizia ai promotori del comizio. Mentre ciò avveniva, la forza pubblica era nuovamente fatta oggetto di una fitta sassaiola ed un altro agente veniva ferito al capo. Si ritenne quindi che la piazza dovesse essere subito sgombrata, e furono impiegati altri lacrimogeni, sempre ad evitare le incresciose conseguenze dell'impiego di mezzi meno incruenti. Vennero arrestati alcuni dei più violenti dimostranti e quindi denunciati. La responsabilità di tutti costoro è accertata ed è pure accertato, particolare gravissimo, che le pietre lanciate contro gli agenti vennero appositamente trasportate *in loco*.

In queste condizioni, controllati i fatti, nessun provvedimento pare doversi prendere dal Ministero nel senso accennato dal senatore interrogante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berlinguer per dichiarare se è soddisfatto.

BERLINGUER. Quando noi siamo costretti dalla realtà dei fatti a dichiararci non soddisfatti delle risposte date dall'onorevole Marazza alle nostre interrogazioni, ne proviamo sempre un vivo, sincero rincrescimento, per la stima personale che abbiamo verso di lui. Sono perciò sorpreso che l'onorevole Marazza abbia adottato lo stesso sistema dell'onorevole Scelba, fornendo cioè informazioni che provengono da quelle stesse autorità che sono direttamente investite dalle nostre accuse e che, naturalmente, sono costrette a discolarsi.

Ancora una volta queste autorità non hanno informato esattamente il Governo di quello che è accaduto: i fatti sono quelli che noi conosciamo per informazioni più obiettive che ci vengono perfino dai giornali che non appartengono ai partiti di sinistra.

Era stata concessa un'autorizzazione per un comizio di protesta contro l'abolizione del prezzo politico del pane. Era naturale che l'autorizzazione venisse concessa, sia perchè le Autorità non ignorano che nella poverissima mia Sardegna vi è una larga percentuale di popolazione che vive di solo pane, sia anche perchè il comizio doveva tenersi nella mia città di Sassari, che ha tradizioni di civismo riaffermate, del resto, anche durante le ultime competizioni elettorali; città serena e pacifica.

È vero che era stato assunto l'impegno di non eseguire cortei e gli oratori avevano promesso che non avrebbero esorbitato nei loro discorsi dal tema dell'abolizione del prezzo politico del pane; ma è chiaro che la protesta non poteva non avere riferimenti politici nell'ambito del tema stesso. Che cosa è avvenuto di così grave e allarmante? Nei pressi della Camera del lavoro un gruppo, composto specialmente di donne e di bambini, si riuniva (come si vede, in fondo, le mie informazioni sono fin qui quasi coincidenti con quelle del Sottosegretario Marazza), per avviarsi al luogo del comizio, nella piazza Tola. Il gruppo aveva qualche cartello in cui si inneggiava, in forma augurale, del resto, all'onorevole Togliatti e in cui si leggeva qualche frase non favorevole al Governo. Secondo l'onorevole Marazza, questo piccolo gruppo di cittadini avrebbe assunto un atteggiamento di sfida. Che significa: di sfida? Vi furono discussioni, rimostranze e proteste di natura esclusivamente verbale.

Intanto il comizio si svolgeva nella maniera più pacifica e più tranquilla. Avevano già parlato vari oratori dei diversi partiti che avevano portato la loro adesione. E finalmente avevano preso la parola un rappresentante del Partito comunista, uno studente e un rappresentante del Partito socialista, un operaio, il quale ebbe la grave colpa di pronunciare una « frase insurrezionale », così almeno deve aver giudicato la Pubblica sicurezza.

La frase fu questa: « Il Governo affaratore dell'onorevole De Gasperi ».

È dunque vietato parlar male del Governo, pena i gas lacrimogeni?

Poichè fu allora che, improvvisamente, il commissario di Pubblica Sicurezza presente dichiarò che l'autorizzazione al comizio veniva revocata e, mentre si discuteva serenamente sulla legittimità di questa revoca e sull'utilità

ANNO 1948 - LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

di lasciar proseguire il comizio, la Celere intervenne facendo delle cariche, colpendo la folla con i manganelli e lanciando bombe lacrimogene - cosa mai avvenuta nella mia Sassari - anche contro donne e bambini; contro quei poveri bambini che, come mi ricordava il collega Giua, sono in gran parte tracomatosi e per la cura dei quali l'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica spende milioni e milioni. Solo allora è nata qualche reazione; son stati lanciati due sassi! Si è detto che i sassi erano stati portati appositamente; nella piazza dove si svolgeva il comizio vi sono sassi in abbondanza. Il fatto più grave è invece che gli agenti abbiano sbarrato le vie di sbocco, che sono quattro, in modo che la folla, composta in massima parte, come ho detto, di donne e bambini, rimanesse colpita dal lancio dei gas lacrimogeni. Si capisce allora come qualcuno abbia lanciato dei sassi; e si può anche riconoscere che si sia fatto male. Onorevole Marazza, desidero che anche da questi banchi si affermi che tutte le violenze, anche da parte dei cittadini, sono deplorabili; ma quel che non riesco a capire è che in tutti gli episodi di violenza, ormai continui e numerosi in tutta Italia, il torto sia sempre dei cittadini e che la Pubblica Sicurezza sia costantemente infallibile. Mi sembra questa una valutazione semplicistica e arbitraria come quella di Carlo Magno che divideva gli uomini in buoni e cattivi, tagliava la testa ai centomila cattivi e glorificava tutti gli altri.

Ho letto nel « Corriere della Sera » di ieri un monito al Governo, veramente significativo perchè proviene da un giornale non certamente sospetto: « Sarebbe deplorabile che in Italia si creasse - io direi: si ricreasse - il mito di un Governo - ed io soggiungerei: di una Pubblica Sicurezza - che ha sempre ragione ». Noi riconosciamo che, talvolta, nelle folle esasperate possono frammischiarci degli elementi facinorosi, riconosciamo che possono avvenire anche degli eccessi, che possono esservi elementi esaltati e siamo i primi a chiedere che in questi casi si agisca a difesa dell'ordine. Ma il dire che non vi sia mai un caso in cui un agente, sia pure per un errore di valutazione, sia pure per non avere il perfetto dominio dei propri nervi, commetta degli errori, mi pare, onorevole Marazza, che non giovi al prestigio nè della

Pubblica Sicurezza, nè dello Stato, nè del Governo. Per questo non posso dichiararmi soddisfatto. (*Approvazioni da sinistra*).

PRESIDENTE. Seguono all'ordine del giorno le interrogazioni rivolte al Ministro dell'interno dagli onorevoli Tartufoli, Zelioli e Bareggi « sull'attentato perpetrato contro una solenne processione religiosa con il grave ferimento di numerosi pacifici cittadini, fra i quali, a maggior dolore, si annoverano alcuni bambini, avvenuto in questi giorni nella laboriosa Bareggio » e dall'onorevole Samek Lodovici « per conoscere il suo pensiero sull'attentato sacrilego del 31 luglio a Bareggio contro la processione della *Peregrinatio Mariae* ».

Dato che le due interrogazioni riguardano lo stesso episodio, penso che l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno possa rispondere contemporaneamente ad entrambe.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazza, Sottosegretario di Stato per l'interno.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il semplice fatto che da taluno si sia potuto pensare a lanciare una bomba contro un simulacro della Vergine, nel momento del suo trionfale passaggio tra folle di devoti in preghiera, incurante del gravissimo pericolo altrui, è apparso talmente enorme alla comune coscienza degli Italiani da superare in esecrazione financo il sacrilegio del gesto. Nè il Governo può estraniarsi dallo sdegno commosso della popolazione offesa nei sentimenti più intimi ed insieme ad essa implora dalla somma pietà della Madre Divina la grazia del sospirato avvento tra noi della pace promessa agli uomini di buona volontà. (*Applausi*).

I particolari del criminoso episodio sono noti: la bomba, una Breda, venne lanciata poco dopo le ore 23 del 31 luglio in prossimità della frazione di S. Martino di Bareggio, mentre la solenne processione si svolgeva tra campi di granoturco, procedendo da Bareggio a San Pietro all'Olmo, per trasportarvi quasi in trionfo la statua della Vergine, secondo il rito della tradizionale *Peregrinatio Mariae*. Proveniente da uno dei campi di granoturco, la bomba, scoppiando, deturpò gravemente la sacra immagine e ferì più o meno seriamente ventuno persone, tra le quali, in prevalenza, bimbe di tenerissima età. Inutilmente l'Arma dei carabinieri si diede alla immediata ricerca

dei responsabili, che, favoriti dalla oscurità e dalla fitta vegetazione, riuscivano ad allontanarsi. Proseguite peraltro le indagini dalla Arma stessa e dalla Polizia, su precisi indizi raccolti in luogo, vennero ben presto operati alcuni arresti e, secondo notizie testè pervenute al Ministero, a seguito della confessione ampiamente resa da quasi tutti gli arrestati, pare ormai accertato che l'autore materiale del lancio sia stato il ventenne Leandro Parro, mentre ad ideare il crimine sarebbe stato il venticinquenne Antonio Frattini, entrambi già assicurati alla giustizia. Altri cinque avrebbero in varia guisa concorso. Tutto ciò è stato determinato, secondo le loro dichiarazioni, dalla volontà di reagire ad una celebrazione che aveva suscitato nella zona tanto fervore di religioso entusiasmo. Contro tutti costoro è in corso denuncia all'autorità giudiziaria. Da parte loro, le autorità di pubblica sicurezza proseguono nell'indagine intesa ad appurare altre eventuali responsabilità, di ordine materiale, si intende, chè, per quelle morali, ancora una volta esse vanno ricercate nell'odio, nella violenza contro cui non sarà mai abbastanza invocata la solidarietà di tutti gli uomini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Samek Lodovici, per dichiarare se è soddisfatto.

SAMEK LODOVICI. Ringrazio vivamente l'onorevole Marazza per le sue parole di delucidazione su questo esecrando attentato e per la sua partecipazione al nostro e particolarmente mio dolore, essendo io per tanta parte di suffragi il rappresentante diretto di quella pacifica, laboriosa popolazione, che dall'atto sacrilego è stata veramente colpita in quanto ha di più caro: la devozione profonda alla Vergine, radicata in una fede viva e operante, e l'amore ai propri figlioli.

Sapevo che analoga interrogazione era stata già fatta alla Camera dei deputati, ma ho desiderato che fosse presentata anche al Senato e sono grato al Sottosegretario di essere venuto a portare anche in questa Assemblea un'eco viva del fatto perchè il crimine di Bareggio è in vero tale da superare la cronaca nera quotidiana e può considerarsi effettivamente un sintomo patognomiconico dell'atmosfera di odio, di violenza e di intolleranza ideologica in cui viviamo e che va crescendo e non sembra

ormai più sfogarsi solo contro individui isolati, poichè non esita anche a manifestarsi su folle pacifiche, inermi, costituite, come a Bareggio, per la massima parte di bambini e donne, tra le quali si annoverano delle vittime, alcune delle quali rimarranno permanentemente sfregiate, come ho potuto constatare nella mia opera di medico.

Ho raccolto in luogo molte voci di momenti politici: voglio ignorarle.

Sta di fatto però che gli attentatori di Bareggio dovevano mirare, con stoltezza pari alla loro criminalità, ad impedire la prosecuzione delle manifestazioni della *Peregrinatio Mariae*, che da molti mesi si svolge in tutta l'Italia con immenso concorso di un popolo che, nella esaltazione della *Regina pacis*, ritrova il senso profondo della religiosità e di quegli elementi morali, senza di cui — tutti ne siamo persuasi — sarà impossibile raggiungere quella ricostruzione dell'Italia nostra, cui tutti i nostri sforzi sono tesi.

Il crimine, onorevoli senatori, ha colpito profondamente e direttamente la popolazione di Bareggio, ma il cordoglio e lo sdegno sono di tutti gli italiani credenti e non credenti, di quanti credono però nella sacertà della vita e nella suprema libertà dello spirito.

Qui, in questa Assemblea, solenne, ora son pochi giorni, ho sentito levarsi una voce di esecrazione unanime contro un altro vile attentato che ha colpito un illustre parlamentare: spero che attraverso la mia povera, disadorna parola di medico, il Senato vorrà sentire ed esprimere la sua esecrazione anche per questo crimine sacrilego e rinnovare la sua alta ammonitrice condanna della violenza, di tutti coloro che credono, attentando alla vita dei propri simili, di poter sopprimerne le idee.

Ringrazio il Governo e mi permetto di inviare il mio plauso a quei funzionari di polizia e carabinieri che così attivamente si sono adoperati per assicurare i colpevoli alla giustizia. Non dubito che le indagini ulteriori faranno maggiore luce sugli eventuali mandanti. Confido che il Governo vorrà prendere tutte le misure perchè la vita religiosa, anche in provincia, possa svolgersi tranquillamente in tutte le sue manifestazioni collettive ed individuali e in modo particolare, possa continuare in piena serenità questa opera provvidenziale e benefica

della *Peregrinatio Mariae*. (Vivi applausi dal centro).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Bertini, al Ministro di grazia e giustizia « per sapere se, dopo l'eccessivo ed ingiustificato aumento della marca cosiddetta « Cicerone », gravante la classe forense a favore di un ente di previdenza di cui è ormai da ritenersi fallita la possibilità di raggiungere i propri fini, non creda interpellare al più presto la classe stessa, sola autorizzata a disporre del patrimonio costituito coi suoi sacrifici, affinché decida se addivenire alla liquidazione del medesimo, o, se mai, destinarlo come fondo di assistenza, da svolgersi nell'ambito e sotto la guida dei singoli Ordini professionali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cassiani, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, per rispondere a questa interrogazione.

CASSIANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. All'onorevole interrogante, che giustamente si preoccupa di uno dei problemi più scottanti fra quelli che interessano la classe forense, debbo dire che il Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, che degli uni e degli altri è espressione legittima (essendo eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale forense) ha predisposto un programma di riorganizzazione dell'Ente da attuarsi naturalmente con legge e che è inteso alla sua trasformazione in Cassa di pensione. Intervenuta da parte del Consiglio nazionale forense l'approvazione, in via di massima, delle linee generali della riforma, il Consiglio di amministrazione, con circolare in data 16 maggio, ne informò i Consigli degli ordini forensi, affinché manifestassero il proprio punto di vista e proponessero le modificazioni più opportune.

Il recente congresso nazionale dei Consigli dell'Ordine approvò l'8 luglio scorso una mozione con la quale, fra l'altro, si demandava alla Commissione ed al Consiglio nazionale, di predisporre il progetto per la nuova sistemazione previdenziale ed assistenziale o per la soppressione dell'ente, in attesa della decisione definitiva del proprio congresso.

Il Ministero di grazia e giustizia, intendendo portare tutto il suo contributo alla definitiva

soluzione del problema, nominerà quanto prima una Commissione, le cui conclusioni si spera possano essere portate a conoscenza del prossimo Congresso forense.

Intanto, per dare all'Ente la possibilità di funzionare, è stato elevato il valore delle marche di circa sei volte e con tale elevazione si è inteso attuare una perequazione del valore delle marche stesse, rispetto a quello del 1935, anno in cui l'Ente fu istituito.

Peraltro, nessun aggravio i professionisti vengono a risentire dall'aumento in questione, perchè con lo stesso provvedimento (articolo 3) è stato disposto che l'onere delle marche è a totale carico delle parti e, pertanto, essi hanno diritto di rivalersi nei confronti delle stesse della spesa anticipata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertini per dichiarare se è soddisfatto.

BERTINI. Mi dichiaro insoddisfatto della risposta del Sottosegretario onorevole Cassiani. Mi aspettavo tuttavia, che non sarebbe stata diversa.

Debbo comunicare al Senato che, fino da un mese e mezzo fa, rivolsi interrogazione con risposta scritta su questo argomento e la risposta ha ancora da giungermi, mentre si continuano sorprese ed abusi a carico di noialtri patroni quando andiamo in Corte di cassazione.

Si pretende applicare — e non si sa perchè — in senso retroattivo l'aumento del *Cicerone*. In udienza veniamo così alle prese coi cancellieri i quali, siccome si trovano minacciati di pagare loro la marca se non la pagano gli avvocati, cercano di scaricarsi da questa responsabilità come meglio possono. Noi facciamo loro presente che una legge non ha e non può avere valore retroattivo, ma i cancellieri non conoscono ragioni e pretendono il pagamento della tassa aumentata. Nascono così delle scenate che, per il nostro decoro professionale, non sono tollerabili.

Io ebbi tempo fa a scrivere una lettera in proposito al Ministro di grazia e giustizia, lamentando gli incidenti e chiedendo di provvedere, ma a questa lettera ancora attendo un rigo di risposta, indubbiamente doveroso.

Il Sottosegretario è venuto a dirci che la questione è stata risolta in una maniera che oserò chiamare magnifica, perchè invece di

ANNO 1948 - LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

pagare gli avvocati pagano i poveri clienti, perchè è ammesso il recupero contro di loro.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho detto affatto in modo magnifico. In questo caso si tratta di una necessità, perchè o l'ente viene comunque alimentato, oppure è costretto a perire.

BERTINI. L'aggettivo « magnifico » l'ho aggiunto io ora come ironico appunto alla soluzione proposta, per questo passaggio di carico del patrono al cliente!

Con la tassa ripetibile, il povero cliente vede aggiungere alle spese di causa anche questa, e così — specialmente per quanto riguarda la giustizia penale — un aumento di balzelli come questo, in aggiunta agli altri di fresca data, vengono a render più penosa la sorte delle classi meno abbienti.

Diciamolo francamente: così si pone il professionista in una condizione poco piacevole, perchè, concordato che abbia l'onorario con il cliente, in un determinato momento della causa, nel giorno della udienza rischia di litigare col cliente stesso il quale si stupisce come improvvisamente si faccia a lui carico di questa tassa. Tuttavia lasciamo da parte questi rilievi e veniamo a un'altra critica che può essere fatta al Governo.

Si è detto che da parte dell'Ente di previdenza sono stati richiesti questi aumenti notevolissimi, aumenti ben maggiori della percentuale di cui ha parlato nella sua risposta il Sottosegretario. Io domando: gli Ordini forensi sono stati o non sono stati informati di questo aumento prima che venisse determinato in maniera così grave? Si dice che le cose siano state fatte alla chetichella dall'Ente di previdenza da una parte e il Ministro dall'altra. E il Consiglio forense centrale di che avviso è stato? La proposta proviene sì o no da esso? Si dice che l'aumento fosse indicato in misura ben al di sotto di quella ora stabilita e che il Ministro, forse per compiacere all'Ente, l'abbia aumentata. È legittimo tutto questo?

Vengo ora alla questione di massima. La maggior parte di noi esclude ormai la possibilità di portare a compimento la riforma intesa a maturare per la vecchiaia degli avvocati una specie di ben servito, o di pensione. Se noi consideriamo la svalutazione

della moneta a cui oggi siamo stati condotti, è possibile accordare pensioni di una discreta entità, quanta si addice a professionisti rispettabili? Quali sono le fonti a cui attingerebbe l'Ente di previdenza per soddisfare a tale inderogabile esigenza?

I contributi che si raccolgono ora, pur con grande onere della classe, non sono sufficienti neanche a dare un tozzo di pane ai colleghi e a noi stessi, quanti facciamo parte attiva della classe forense. Si impone allora il dilemma: rinunciare all'onere per avere la sparuta pensione o insistervi. Si dice che in occasione del nuovo Congresso forense si avrà una soluzione. Orbene, nel Congresso nazionale dell'anno scorso, a Firenze, la cosa fu molto discussa. La sezione competente era da me presieduta. Si arrivò ad un ordine del giorno al quale metà degli intervenuti risultarono favorevoli e metà contrari. Oggi i contrari sono in forte aumento. Come si vede dunque i dispareri sono assai dibattuti e ogni giorno incontriamo colleghi i quali, credendo che possiamo avere qualche autorità, si dolgono dei balzelli a cui sono costretti per una pensione in cui non hanno più fede.

Non è mica solo la marca « Cicerone » che devono pagare! Con la triplicazione d'ufficio dei redditi professionali concordati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, l'onere si fa gravissimo. Chi non è tra voi avvocato deve dunque sapere che oltre alla marca « Cicerone », di cui ci doliamo, ci viene imposta una percentuale di maggiorazioni sul reddito di ricchezza mobile e sono migliaia e migliaia di lire che si vengono a versare senza alcuna utilità. La classe forense insiste assolutamente per una soluzione ed essa è amareggiata da questa situazione insostenibile di cui mi sorprende che l'eco doloroso di rammarico non sia sentito dal Governo. Perciò non sono soddisfatto e trasformerò in interpellanza la mia interrogazione. (*Approvazioni*).

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Palermo, al Ministro di grazia e giustizia, « per conoscere i motivi che hanno fino ad oggi impedito l'entrata in vigore del

provvedimento legislativo relativo all'inquadramento nel gruppo B degli aiutanti di cancelleria diplomati, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 aprile e successivamente firmato anche dal Capo dello Stato ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cassiani, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo schema di provvedimento che forma oggetto dell'interrogazione dell'onorevole Palermo venne realmente esaminato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 aprile ma, contrariamente alle informazioni in possesso dell'onorevole Palermo, lo schema ottenne solo un'approvazione di massima, subordinata ad accordi tra il Ministero della giustizia e quello del tesoro.

Poichè a tali accordi non fu possibile giungere in breve tempo, date le complesse questioni di natura finanziaria e di modificazione degli attuali ruoli del personale che esso comporta, ed essendo venuta a cessare la facoltà concessa al potere esecutivo di emanare decreti legislativi, il Governo si riserva di presentare al Parlamento altro schema di disegno di legge che possa soddisfare le aspirazioni degli aiutanti di cancelleria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palermo per dichiarare se è soddisfatto.

PALERMO. Io debbo, purtroppo, constatare l'insensibilità del Governo di fronte ad alcuni problemi e debbo soprattutto constatare il fatto che gl'impegni da esso assunti quasi sempre non vengono mantenuti, con grave disdoro del Governo stesso e del regime democratico.

Come i colleghi sanno, gli aiutanti di cancelleria, per poter ottenere il riconoscimento di alcuni loro diritti, si misero in sciopero. Lo sciopero durò dal 22 marzo 1948 al 1° aprile dello stesso anno. Orbene, per far cessare lo sciopero, il Ministro di grazia e giustizia prese contatto col Comitato di agitazione e sottopose a detto Comitato un provvedimento col quale si accettavano i desiderata degli aiutanti di cancelleria. Questo provvedimento fu poi portato all'approvazione del Consiglio dei Ministri il 7 aprile 1948; ma oggi apprendiamo che esso, malgrado ne fosse stata

decisa l'approvazione, non ha potuto essere tramutato in legge, perchè erano cessati nel frattempo i poteri legislativi del Governo, e deve esser portato all'esame del Parlamento. Avrei desiderato dal Governo una maggiore sensibilità e soprattutto un maggior senso di responsabilità di fronte agli impegni che assume nei confronti dei propri dipendenti. In questo caso infatti vi era un impegno preciso e tassativo del Ministro della giustizia. Era perciò suo dovere preparare l'apposito disegno di legge e portarlo subito all'esame del Parlamento. Non avendo fatto questo, il Governo ha dato prova d'insensibilità e, dirò, di senso d'irresponsabilità. Per questo non posso dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione dei senatori Picchiotti e Musolino, al Ministro di grazia e giustizia, « per conoscere, anche approssimativamente, l'epoca nella quale le Corti d'assise della Nazione cesseranno di funzionare col sistema del "giudice unico" ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cassiani, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia per rispondere a questa interrogazione.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A parte le critiche mosse all'attuale ordinamento delle Corti di assise, delle quali si rendono interpreti, evidentemente, gli onorevoli interroganti, ma che hanno già avuto il loro svolgimento e la loro conclusione nell'Assemblea Costituente, debbo comunicare che, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, è stato ritenuto opportuno che anche alla riforma delle Corti di assise provveda la Commissione per la riforma del Codice di procedura penale, e questa inizierà quanto prima l'esame del progetto attualmente allo studio che potrà essere prevedibilmente presentato alle Assemblee per la fine del corrente anno o, al più tardi, ai primi del prossimo.

PICCHIOTTI. La mia interrogazione è di largo respiro, poichè non attiene ad interessi professionali, ma interessa qualche cosa di più alto e di più nobile: la libertà dei cittadini, minacciata oggi, con l'ordinamento fascista, che trae sorgente ed alimento dalla legge 24 dicembre 1925, che stabiliva che la Corte d'assise è composta di un presidente

di sezione di Corte d'appello e di un consigliere di Corte d'appello. I cinque assessori potevano, nella pratica, essere risparmiati, poichè funzionano *tamquam non essent*, e stanno sulle sedie a fare da palo (e lo fanno tutti quelli che hanno messo, anche una volta sola, piede nelle Corti d'assise), sicchè nelle aule dove si giudicano i processi più gravi, che arrivano sino all'ergastolo, giudica un sol uomo, e a lui è demandato il giudizio sopra i problemi più gravi della libertà. Ed è scritto anche nell'articolo 5 di detto decreto che di questi consiglieri del popolo, e di questi assessori, non debbono far parte nè gli avvocati, nè i procuratori legali. Voi intendete che cosa significhi questa esclusione. L'ordinamento delle Corti d'assise fascista era fatto soltanto per vigilare, attraverso il gerarca, i voti degli assessori, e anche, qualche volta disgraziatamente, quelli dei magistrati. Ma oggi non è più possibile che possa essere consentito un ordinamento simile senza trovarci di fronte a problemi che travagliano, che angustiano, tutti quelli che sono veramente amanti della giustizia.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La Costituzione, come lei sa, ha affermato il principio del giudice popolare e superato quello che lei dice. C'è dunque il voto della Costituzione e non si tratta quindi che di dargli pratica applicazione.

PICCHIOTTI. Io le rispondo che ho fatto questa interrogazione per risvegliare questa Commissione, perchè non dorma, come Aligi, settecent'anni. È l'ora finalmente che le Corti d'assise esprimano il loro giudizio attraverso varie, molteplici voci, qualunque esse siano purchè libere ed indipendenti. Si tratta in realtà di un problema troppo alto, quale è quello della libertà dei cittadini, che non deve ulteriormente dipendere dalla volontà e dall'intelligenza di un solo uomo.

PRESIDENTE. Poichè è presente il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, domando quando il Ministro di grazia e giustizia intenda rispondere alla interpellanza presentata dai senatori Cingolani, Merlin Umberto, De Bosio, Battista, Lanzara, Ferrabino, Galletto e Carbonari, relativa al problema dei fitti delle case di abitazione.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi riservo di comunicare domani mattina la data in cui il Ministro di grazia e giustizia potrà rispondere a questa interpellanza.

PRESIDENTE. Vi è un'altra interpellanza dei senatori De Luca ed altri al Ministro dell'agricoltura e foreste, circa la consegna del grano agli ammassi. Domando al Ministro dell'agricoltura e foreste di dichiarare quando intenda rispondere.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Potrò rispondere domani.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, reca lo svolgimento della interpellanza presentata dai senatori Mariani e Picchiotti, al Ministro dell'interno, «per sapere per quali ragioni il Questore ed il Prefetto di Milano abbiano vietato l'affissione di un manifesto della Camera del lavoro di Milano incriminando la seguente frase: «Il Governo che è rimasto insensibile alla richiesta di migliorare le condizioni dei dipendenti statali...». L'interpellante desidera sapere se l'onorevole Ministro non ritenga che questa proibizione contrasti con le libertà statutarie e se ritiene che ai cittadini ed alle organizzazioni di lavoratori sia vietato di esprimere nelle forme legali la loro opposizione a taluni provvedimenti od alla condotta del Governo».

Ha facoltà di parlare il senatore Mariani.

MARIANI. Onorevoli colleghi, nella mia interpellanza ho ommesso intenzionalmente la richiesta che l'assurdo divieto venisse revocato. Mi auguro che abbia provveduto il Governo e perciò prima di svolgere l'interpellanza stessa, domando al Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Marazza, se il divieto è stato revocato o quanto meno intenda revocarlo.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Credo questa una specie di prefazione alla discussione dell'interpellanza, ma in realtà questa interpellanza potrebbe esaurirsi, io penso, discutendone la prefazione.

Dichiaro subito, infatti, che il Ministero non avrebbe nemmeno potuto autorizzare il manifesto del quale si tratta, ciò perchè, con decreto legislativo dell'8 novembre 1947, è stato previsto contro i provvedimenti emessi dal Questore in questa materia il reclamo nelle 48 ore al Procuratore della Repubblica. Quindi una delle due: o chi presenta il manifesto reclama in termine, e la competenza in materia viene così evidentemente deferita al Procuratore della Repubblica e di conseguenza sottratta a quella delle Assemblee legislative, o viceversa il reclamo — come nella specie — non viene proposto e allora cessa la materia del contendere ed *imputet sibi* chi di ragione.

LANZETTA. Siamo in sede politica.

PALERMO. Non siamo d'accordo.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Perchè non siamo d'accordo?

PRESIDENTE. Onorevole Marazza, la prego di non raccogliere le interruzioni.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho raccolto l'interruzione di un collega che è solitamente molto gentile con me e al quale sono perciò debitore di tutte le spiegazioni che egli può desiderare. Tanto più che non capisco come in questa materia, trattandosi di un egregio giurista, egli non sia d'accordo con me. Mi ascolti: esiste un decreto che stabilisce che nel caso di rifiuto da parte del Questore alla pubblicazione di un manifesto è ammesso il ricorso nelle 48 ore al Procuratore della Repubblica, che, giudicando in merito, può appunto concedere l'autorizzazione che il Questore ha rifiutato. Il caso è dunque semplice: o si è fatto questo ricorso ed allora occorre attenderne l'esito; o non lo si è fatto, e allora, come si può pensare di portare la stessa questione davanti a questa Assemblea?

MARIANI. Demando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIANI. La mia speranza è stata delusa.

Sappiamo per pratica come sempre, in occasioni come questa, trattandosi della proibizione di un manifesto che ha suscitato la nostra protesta, al di sopra della formalità esiste sempre la possibilità di un intervento del Ministero presso il Prefetto per dirgli che egli ha compiuto un atto arbitrario. Per la formalità non insisto nella mia richiesta. Esiste però il problema politico della proibizione ed ecco

perchè ho posto l'interpellanza in questa sede. La nostra preoccupazione è seria ed è molto fondata. Il piccolo episodio della proibizione del manifesto sarebbe trascurabile se non coinvolgesse la grave questione, il grande principio della libertà. Ora io domando al Ministro dell'Interno, se gli pare possibile che si proibisca un manifesto solo perchè vi si critica il Governo.

Tutto questo lo dico perchè noi, e non solamente noi, ma tutti i cittadini si trovano in istato di allarme. Sappiamo che su questa strada si era posto anche il Governo fascista; su questa strada si era posto anche Mussolini quando dichiarava che il Governo di allora era l'espressione più genuina della democrazia e intanto andava sopprimendo tutte le libertà. Io ricordo qui, e mi appello a voi, e in modo particolare a qualche settore del Senato...

BUBBIO. Anche Stalin ha adottato questo sistema.

MARIANI. Raccolgo l'interruzione. Se Stalin adotta questo sistema, e voi lo copiate e lo difendete, mi meraviglio che voi non gridiate: viva Stalin! (*Interruzioni. Commenti*).

Richiamavo pertanto l'attenzione degli onorevoli colleghi e particolarmente quelli di qualche settore del Senato. Ho sott'occhio il discorso che l'onorevole Gonzales ha pronunciato in appoggio al Governo, a nome del proprio gruppo. Il senatore Gonzales diceva: « L'importante è, dico a voi ed a noi, che in questo amore per le ideologie si serbi la nostra interiore indipendenza, la libertà di critica ». Nei fatti però noi constatiamo quotidianamente che, quando parliamo, nelle forme più legali, contro il Governo, la nostra voce viene soffocata. Perciò, onorevoli colleghi, io faccio appello alla vostra obiettività perchè voi, al di sopra della forma richiamata dall'amico Marazza, diciate se questa nostra critica è possibile, o ci è proibita.

Noi abbiamo il diritto di usare di questa critica e comunque, quando l'autorità ce l'interdice, commette un atto illegale e provoca le nostre reazioni.

La strada su cui voi e i rappresentanti del Governo vi incamminate in modo molto ardito conduce indubbiamente verso quei regimi che voi per i primi siete qui a deprecare.

ANNO 1948 - LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

Il fatto è significativo, perchè a noi dà l'impressione che contendere all'opposizione anche le forme più normali e pacifiche della espressione del proprio pensiero, significhi, onorevoli colleghi, spingere l'opposizione stessa ai margini della vita politica.

Io mi auguro, per voi, per noi, per il Paese, che non vi sia questo desiderio di spingere l'opposizione a ricorrere alla illegalità, contro i vostri procedimenti illegali, per far valere il proprio diritto. Affermiamo qui che solo col rispetto della libertà si educa il popolo, anche quando di questa libertà ci serviamo per compiere la nostra opera di critica chè se non ci fosse, dovrete desiderarla. La nostra protesta quindi contro la proibizione dell'affissione del manifesto della Camera del lavoro rimane e io mi auguro, caro onorevole Marazza, che il Ministro dell'interno faccia comprendere al Prefetto di Milano che esiste una legge che dovrebbe essere uguale per tutti; oserei anzi affermare che un governo sinceramente democratico, oltre ad essere geloso custode della libertà di tutti i cittadini, appunto per dare l'impressione della propria imparzialità, prima di tutto dovrebbe tutelare la libertà dell'opposizione, quando questa libertà è manifestamente nell'ambito della legge.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non intendo prolungare la discussione, ma non posso non rispondere all'onorevole interpellante ripetendo ciò che ho già detto, e cioè che il decreto 8 novembre 1947, da me citato, è appunto una prova della volontà del Governo di garantire al massimo la libertà dei cittadini. Insomma: esisteva una disposizione nella legge di Pubblica sicurezza che attribuiva ai questori la facoltà di vietare puramente e semplicemente la pubblicazione di qualsiasi manifesto; tale disposizione è sembrata eccessivamente draconiana al Governo, che si è fatto promotore del decreto legislativo al quale ho accennato, e che prevede, contro il divieto dell'autorità di pubblica sicurezza, il ricorso al Procuratore della Repubblica. Ora, l'emanaione di tale decreto legislativo che cosa dimostra se non appunto il desiderio del Governo di voler rispettare al massimo la libertà

dei cittadini alla quale il senatore Mariani ha tanto pomposamente accennato? Ad ogni modo nelle questioni di diritto, anche le più semplici, è molto difficile che le parti riescano a mettersi d'accordo. Immaginarsi che cosa avviene quando ci si immischia la politica! Trascuriamo quindi, per un momento, il decreto in questione — che però, e questo lo voglio dire, quando fu presentato alla Commissione della Costituente, cui partecipavano autorevoli rappresentanti del suo partito, senatore Mariani, riscosse l'unanimità dei consensi — e poichè l'onorevole interpellante ha voluto entrare nel merito ed ha detto e ripetuto che il divieto in parola venne disposto a motivo di una sola frase del manifesto...

MARIANI. Il Prefetto ci disse: «Se voi levate la parola «Governo» vi do il permesso per l'affissione». Io non so cosa avrei potuto mettere al posto della parola «Governo»!

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lei ammetterà che questa sua dichiarazione non risulta provata dalle carte delle quali io dispongo, e con le quali sono qui a rispondere. Esse dicono, viceversa, come tutto il contesto del manifesto — e mi permetterò di leggerne almeno una parte per dimostrare come Prefetto e Questore non avessero torto — fosse lesivo del prestigio del Governo e dell'autorità non solo ma, in relazione alla situazione locale, altresì capace di turbare l'ordine pubblico. (*Commenti da sinistra*). Ora leggo il manifesto, non so se lo ricordate. Esso dice: «Lavoratori e cittadini! Mentre si sviluppa (vedete che faccio una bella *réclame* a questo manifesto! Il Questore ne ha rifiutata la pubblicazione ed io invece lo leggo al Senato. Che cosa di più potreste desiderare?) mentre si sviluppa la manovra dei grandi industriali, tendente a smobilitare le nostre fabbriche riducendo in servitù economica altre diecine di migliaia di lavoratori, mentre la classe padronale oppone la più rigida intransigenza alle sacrosante rivendicazioni dei lavoratori italiani, il Governo è rimasto insensibile alla richiesta di migliorare le condizioni economiche dei dipendenti statali, condannati ad una esistenza di estremo disagio, ed annuncia una politica destinata a condurre al generale rialzo dei prezzi. Ad ogni tentativo della organizzazione di difendere i diritti acquisiti dai lavoratori,

ANNO 1948 - LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

si oppone la tracotanza padronale incoraggiata dall'impiego sistematico della forza pubblica per intimidire la classe lavoratrice ». (*Interruzioni, commenti da sinistra*).

Ma vi pare che il Questore, al quale appunto compete l'impiego della forza pubblica, potesse permettere la pubblicazione di un manifesto che dice questo po' po' di roba? (*Interruzioni, commenti da sinistra*).

Proseguiamo nella lettura del manifesto: «... incoraggiata dall'impiego sistematico della forza pubblica, per intimidire la classe lavoratrice, come nel caso Motta, dove assistiamo al tentativo di spezzare l'eroica resistenza dei lavoratori, che si oppongono alle ingiustificate pretese dei proprietari dell'azienda che vorrebbero gettare sul lastrico parecchie centinaia di lavoratori. Per combattere la disoccupazione, per costruire case per i lavoratori, si tenta, con l'approvazione del piano Fanfani, di ridurre salari e stipendi. Infine si annunciano provvedimenti legislativi che dovrebbero limitare gravemente il diritto di sciopero, e l'autonomia della libertà dell'organizzazione sindacale ».

« In questa situazione drammatica, mentre tutti i lavoratori sentono la necessità di stringersi compatti intorno alle loro organizzazioni minacciate, rappresentanti il più solido baluardo per la difesa della loro esistenza e delle loro libertà popolari, un gruppo di dirigenti democristiani, prendendo a pretesto l'energica e generale protesta dei lavoratori italiani per l'attentato all'onorevole Togliatti, ha preso la decisione di scindere l'unità sindacale e di costituire un'organizzazione asservita al padronato e al governo di parte.

« Lavoratori tutti, voi vi rifiuterete di rendervi complici di questa azione di tradimento tentata ai danni della classe da un gruppo di dirigenti delle A. C. L. I. che cercano di seminare la discordia e la scissione nelle nostre file ». (*Commenti*).

E poichè è il tono che fa la musica, mi pare di aver dimostrato *per tabulas* che se il Questore di Milano aveva delle preoccupazioni dell'ordine che ho accennato, si trattava di preoccupazioni più che giustificate.

Comunque torno a dire, senatore Mariani, che contro il divieto del questore vi erano due giorni di tempo per reclamare al Procuratore

della Repubblica. Se non lo avete fatto, perchè reclamate qui? *Vigilantibus iura succurrunt, non dormientibus...*

So benissimo che lei, senatore Mariani, non è un dormiente, ma qualcuno, questa volta ha dormito per lei. (*Approvazioni*).

Discussione del disegno di legge: « Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo ». (26-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo ».

La Commissione, come risulta dalla relazione del senatore Braschi, spiega, malgrado le molteplici riserve, come abbia ritenuto necessario di portare in discussione il progetto di legge nella stessa precisa dizione di quello approvato dalla Camera dei deputati.

Successivamente sono stati presentati due emendamenti: un comma aggiuntivo all'articolo 3 dai senatori Ottani, Farioli, Ricci Mesè, Angelini Nicola, Canaletti Gaudenti e Pallastrelli, così formulato:

« Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione dei fondi rustici appartenenti alle Opere Pie » ed un articolo aggiuntivo, dai senatori Ferragni, Mariotti, Tambarin, Giua, Zanardi, Buffoni, Casadei, Cortese e Ruggeri, del seguente tenore:

« Gli accordi, le transazioni, nonchè le sentenze irrevocabili emanate ed emanande dalle Commissioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, e riguardanti gli affitti per l'annata agraria 1946-1947 dei fondi rustici di proprietà degli Enti di Assistenza e Beneficenza hanno efficacia anche pei contratti in corso durante l'annata agraria 1947-1948, salvo il diritto della rivedibilità contrattualmente dalle parti stabilita e in ogni caso con la concessione al fittavolo del 30 per cento del premio di coltivazione stabilito con l'articolo 3 della presente legge ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi nessuno iscritto, ha facoltà di parlare il relatore per esprimere il parere

della Commissione sugli emendamenti presentati.

BRASCHI, *relatore*. Onorevoli colleghi, non devo aggiungere parola a quanto è detto nella mia questione. Nella relazione è prospettata una questione di ordine pregiudiziale. Sono state fatte presenti le ragioni per le quali siamo pressati ad approvare questa legge: ragioni di ordine politico, sociale ed economico. La Commissione le ha illustrate come poteva nella propria relazione ponendosi, ripeto, una questione di ordine pregiudiziale. Penso che si potrebbe senz'altro chiedere se il Senato sia d'accordo nell'accettare o meno questa pregiudiziale. Se non venisse accettata discuteremo la legge, per la quale, va notato ed è detto nella relazione, ogni commissario si è già riservato proposte ed emendamenti. Sono stati presentati due emendamenti: è evidente che saranno discussi solo se dovesse prevalere una decisione diversa da quella proposta.

Se si entrasse nel merito, la Commissione, sciogliendo la propria riserva, esprimerebbe la propria opinione su ogni punto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro Segni per esprimere il parere del Governo.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono d'accordo con quanto ha dichiarato l'onorevole relatore ed ho l'onore di chiedere al Senato l'approvazione del progetto così come è stato approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso alla Presidenza del Senato fin dal 20 luglio. Dieci giorni fa si sarebbero potuti discutere e anche accettare questi emendamenti; ma in questo momento non credo che lo si possa. Osservo, d'altra parte, che questi due emendamenti sono tali che si eliminerebbero a vicenda, ragioni per la quale prego di ritirarli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ottani, presentatore del primo emendamento per esprimere il suo parere sulla questione pregiudiziale.

OTTANI. L'emendamento che io ed altri colleghi avevamo proposto era dettato da un duplice ordine di considerazioni. Il primo è questo: che i contratti stipulati dalle Opere Pie hanno sempre questa nota...

PRESIDENTE. Desidererei che Ella, onorevole Ottani, dichiarasse innanzi tutto se

ritiene di dover aderire al desiderio della Commissione e dell'onorevole Ministro dell'agricoltura, entrando poi, in caso contrario, nel merito. Intanto, fin dal principio dichiarare se accetta o meno la questione pregiudiziale.

OTTANI. Dichiaro anche a nome degli altri firmatori che, per i motivi di ordine sociale e politico esposti dall'onorevole relatore e confermati dal Ministro, non insistiamo nel nostro emendamento. Mi riservo, però, di levare la voce a favore delle Opere Pie che sono tanto danneggiate da questo provvedimento.

FERRAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAGNI. Il Presidente della Commissione ed il Governo non hanno pregato noi di ritirare l'emendamento, ma hanno pregato il Senato di esternare il suo parere se discutere o no la legge. Pertanto il Senato è tenuto a dire se intende accettare, così è e come fu proposto, il disegno di legge, oppure se intende entrare nel merito della questione.

Io quindi dichiaro di rimettermi al giudizio del Senato.

SANNA RANDACCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA RANDACCIO. Onorevoli colleghi, devo segnalare l'abuso che si fa della procedura di urgenza: lavoriamo con un ritmo che ci impedisce sia pur solo di leggere i disegni di legge nè tampoco meditarli.

Stamane ho saputo che la relazione è stata fatta soltanto ieri sera, e noi l'abbiamo avuta qui all'inizio della seduta.

PRESIDENTE. Il procedimento di urgenza viene votato dal Senato, onde ritengo che sarebbe stato più opportuno opporsi nel momento in cui il Governo proponeva al Senato la procedura di urgenza e non opporsi ora che il disegno di legge è stato posto all'ordine del giorno.

SANNA RANDACCIO. Anche questa volta ci si dice che il provvedimento è così urgente che praticamente non può essere più discusso. Abbiamo votato sotto questo assillo altre leggi. Ora basta: bisogna avere la materiale possibilità di studiare e discutere i provvedimenti.

PRESIDENTE. Noi possiamo raccogliere come raccomandazione del Senato al Governo quanto è stato dichiarato a questo proposito,

ma è evidente che non essendovi iscritti a parlare, non si può imporre una discussione generale sul provvedimento.

BRASCHI, *relatore*. Io mi riferisco a quello che diceva il Presidente. Noi siamo qui venuti per discutere e aspettavamo che cominciasse la discussione. Il Presidente ci ha comunicato che non vi sono iscritti a parlare.

ZOLI. Si passi allora alla discussione degli articoli.

BRASCHI, *relatore*. La Commissione propone che si passi alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Passeremo senz'altro alla discussione degli articoli, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, di cui do lettura.

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e nelle successive modifiche e integrazioni valgono anche per l'annata agraria 1947-48, salve le modifiche della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Ai fini della migliore conoscenza delle condizioni economiche della produzione agricola e della valutazione dell'equità dei canoni che possono essere riconosciuti quale compenso per la locazione dei fondi rustici, verrà costituita una Commissione tecnica provinciale composta:

- dell'ispettore agrario provinciale;
- di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori non coltivatori;
- di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori coltivatori diretti;
- di un rappresentante degli affittuari conduttori;
- di un rappresentante degli affittuari coltivatori diretti;
- di due esperti in materia agraria designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi locati e uno dalle organizzazioni degli affittuari.

La Commissione è presieduta dal prefetto. Questi può delegare la direzione tecnica dei lavori all'ispettore agrario o a un suo rappresentante.

Per le provincie e per le singole zone in cui la provincia dovesse venire ripartita, ai fini dell'omogeneità, delle condizioni ambientali, degli ordinamenti aziendali e della produttività dei terreni, la Commissione determinerà l'ammontare del canone da considerarsi equo sulla base di un'oggettiva indagine delle condizioni economiche della produzione, con particolare riguardo ai costi colturali ed all'imponibile di mano d'opera, come da accordi sindacali provinciali e a norma del decreto 16 settembre 1947, n. 929, contro la disoccupazione agricola.

La Commissione sarà costituita entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e dovrà pronunciarsi entro 45 giorni dalla sua costituzione.

(È approvato).

Art. 3.

I canoni di affitto in cereali soggetti ad ammassi o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, relativi all'annata agraria 1947-48, sono computati nella misura del 70 per cento del prezzo di ammasso, considerandosi il restante 30 per cento quale premio di coltivazione al produttore e ciò a prescindere se questi sia tenuto o meno a conferire cereali all'ammasso.

L'affittuario, obbligato, per contratto, a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, ha diritto a convertire il canone in natura in canone in denaro al prezzo di conferimento dei cereali all'ammasso decurtato del premio di coltivazione.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle indennità dovute per le concessioni di terre incolte disposte ai sensi del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive modifiche e integrazioni.

La riduzione si applica anche ai contratti a canone in denaro prorogati e ragguagliati al prezzo del grano, secondo quanto è disposto dall'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 157.

Restano abrogati: il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975 e il primo e il terzo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888.

ANNO 1948 - LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

I senatori Ottani, Farioli, Ricci Mosè, Angelini Nicola, Canaletti Gaudenti e Pallastrelli, avevano presentato a questo articolo il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il comma seguente: « Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione dei fondi rustici appartenenti alle Opere pie ».

Il senatore Ottani, anche a nome degli altri presentatori, ha dichiarato, però, di ritirarlo.

OTTANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OTTANI. Ho dichiarato che, in omaggio alle considerazioni generali che sono state svolte, ritiravo l'emendamento, ma voglio far presente il gravissimo danno che le Opere pie risentono dal provvedimento di riduzione del canone in cereali.

Siamo già al secondo semestre dell'annata. Le Opere pie hanno visto approvati i bilanci preventivi nei quali hanno tenuto conto del canone di affitto integrale; in base a ciò hanno cominciato la loro attività di beneficenza.

Ora invece, in esecuzione di questa legge, il canone dei cereali, che costituisce la parte più rilevante, viene decurtato del 30 per cento. Le Opere pie si trovano in condizioni di gravissimo disagio e dovranno limitare o interrompere la loro attività di beneficenza.

Ci sono state delle Opere pie che hanno dovuto mettere il blocco all'ammissione di nuovi ospiti, vecchi o bambini. Queste Opere pie dovranno ricorrere al Ministero degli interni e chiedere una integrazione del loro bilancio. Non so se il bilancio dello Stato sarà in condizioni di rispondere favorevolmente alle richieste che verranno da tante parti. Purtroppo ci troviamo di fronte, come ha dovuto riconoscere anche il relatore della Commissione, ad un provvedimento che per la fretta e l'urgenza è rimasto imperfetto ed ingiusto. Quindi non voglio che il nostro emendamento venga ritirato senza che nel verbale di questa seduta rimanga traccia della protesta che io elevo a nome delle amministrazioni di tutte le Opere pie danneggiate dal disegno di legge in esame. Io voglio che la protesta sia inserita nel verbale soprattutto a questo effetto, che nei provvedimenti che potranno venire emanati per gli anni successivi venga tenuta ben separata la situazione dei privati proprietari e quella delle Opere pie.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Come raccomandazione accetto la proposta dell'onorevole Ottani.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Ottani ha dichiarato di ritirare il suo emendamento, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo originario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Alle Commissioni arbitrali previste presso ciascun Tribunale dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, sono sostituite Sezioni specializzate.

È in facoltà del Presidente del Tribunale di istituire più Sezioni specializzate presso il Tribunale stesso qualora il numero delle controversie lo esiga.

BUBBIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO. Tutte le riserve che ha mosso il senatore Ottani nei riguardi dell'articolo 3, muovo io nei riguardi dell'articolo 4 ed anche dell'articolo 5. Ripugna l'esser messo di fronte quasi ad un fatto compiuto per cui, pur affermando di non rinunciare a quelli che sono i diritti del Senato, dobbiamo, nostro malgrado, approvare questo disegno di legge.

Rimanga però fermo il mio rilievo, che è anche quello di diversi colleghi, per la macchinosa costituzione delle sezioni specializzate per cui, per giudicare una questione d'affittanza, si arriva a formare dei corpi giudicanti composti di tre giudici togati e di parecchi esperti, cosa questa che tocca il vertice della complicazione procedurale, senza tacere del limitato numero dei giudici disponibili e delle spese non lievi che il nuovo ordinamento comporta. Si risponderà che ciò fu deliberato dalla Camera dei deputati e che data l'urgenza è impossibile fare la variazione. Ciò non toglie che non si possa elevare la nostra riserva per questa disposizione. Bastava un pretore con due consulenti, ed invece con scarso senso di praticità e di economia si è pervenuti alla costituzione di un organismo pletorico, lento e costoso! (*Approvazioni*).

ANNO 1948 - LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

VERONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONI. Noi desideriamo sapere dall'onorevole Ministro dell'agricoltura, perchè il Governo ha inteso modificare l'articolo 3 della legge del 12 marzo 1947, introducendo con l'articolo 5 queste varianti che sono veramente notevoli, come il collega Bubbio ha detto. Ci debbono essere in realtà delle ragioni speciali che non sappiamo, nè ha mostrato di saperle il relatore, onorevole Braschi, che di ciò non fa cenno nella sua relazione. È veramente meritevole di esame approfondito una disposizione come quella dell'articolo 5 che prevede la costituzione di una Commissione composta niente di meno di otto membri. I nostri colleghi magistrati però potranno dirci come funzionino male i tribunali: funzioneranno peggio quando al loro lavoro sottrarremo tre giudici. Per questo il Ministro dell'agricoltura e quello della giustizia vorranno favorirci qualche necessario chiarimento.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Le precedenti commissioni costituivano giurisdizioni speciali e come tali non sono più consentite dalla Costituzione. L'obiezione al loro mantenimento c'era stata fatta e giustamente, dal Ministero della giustizia, e dei dubbi seri sarebbero sorti anche sul far continuare il lavoro di queste commissioni anche per le cause pendenti. Ad ogni modo per le nuove controversie previste dalla presente legge, certamente le commissioni, come giudici speciali, non potevano essere più consentite. Abbiamo quindi dovuto costituire delle sezioni specializzate dei giudici ordinari.

VERONI. Ma è la stessa cosa!

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è la stessa cosa, considerandola da un punto di vista giurisdizionale e costituzionale. È molto diversa, e lei me lo insegnerà, aver di fronte un giudice speciale od una sezione speciale di un giudice ordinario. La distinzione è poco appariscente, ma è sostanziale, sia per i mezzi di impugnativa che per il passaggio in giudicato delle decisioni.

BERLINGUER. Ma il numero?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È sorta in primo luogo la questione se la

commissione poteva funzionare presso il pretore o se la commissione di primo grado dovesse essere costituita presso il tribunale. Non la si è costituita presso i pretori, poichè molte preture, specie nell'Italia meridionale, mancano del titolare, il che non ne avrebbe permesso il funzionamento. In quanto al numero dei rappresentanti, la commissione funzionerà con quattro esperti, non con otto esperti. Gli otto esperti sono nominati perchè i tipi di controversie sono differenti, vale a dire noi abbiamo affitti a coltivatori diretti ed a coltivatori conduttori. Doveva darsi la rappresentanza a queste due categorie e, siccome siamo in regime di libertà sindacale e sono molteplici anche le associazioni della stessa categoria abbiamo dovuto, raddoppiare il numero dei rappresentanti di ciascuna categoria per permettere alle categorie, in numerosi casi in cui vi sono diverse associazioni sindacali, di avere più rappresentanti. È stato questo il motivo: mettere tutti su un piede di eguaglianza. Nelle commissioni le rappresentanze delle parti interessate sono duplici per questo stesso motivo sindacale.

Non vi è che una novità: che vi saranno tre giudici togati invece di uno, e ciò in ossequio alla Costituzione che impone che accanto ai giudici della sezione del tribunale siedano anche degli esperti. Diversamente il giudice sarebbe stato costituito in modo non conforme alla Costituzione.

SANNA RANDACCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA RANDACCIO. Io prendo la parola per dichiarare che voterò contro questa legge oltre che per quanto ho già detto, per quanto stabilisce l'articolo 5: desidererei sapere dal Ministro di grazia e giustizia come sarà possibile, in un momento in cui per la penuria di magistrati tutti i tribunali non riescono a funzionare, distrarne addirittura tre per dedicarli a queste sezioni specializzate. Quando si va dal Ministro a rappresentare le difficoltà in cui si dibatte il servizio giudiziario, il Ministro risponde che non ci sono magistrati.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Rispondo subito all'onorevole Sanna Randaccio.

Qualunque difficoltà è sempre superata dalle disposizioni della Costituzione. La Costituzione, all'articolo 102, ha stabilito che non si possono fare più giurisdizioni speciali ma sezioni specializzate della magistratura ordinaria. È questo il principio fondamentale che noi siamo obbligati ad osservare per rendere possibile che tutti gli organi giurisdizionali che faremo siano conformi alla Costituzione.

Se noi avessimo agito diversamente, avremmo fatto una disposizione contro la quale poteva presentarsi un ricorso per incostituzionalità. Potevamo prendere una disposizione incostituzionale nel momento in cui si istituiva un organo giurisdizionale? La risposta è evidente. Il Senato si renda conto delle ragioni che hanno ispirato quest'articolo. Noi faremo tutti gli sforzi possibili perchè i giudici possano adempiere a queste funzioni della Magistratura che sono aumentate e aumenteranno ancora in avvenire per la sua più larga partecipazione a forme diverse di organizzazione. Ma non posso che seguire questa via e consigliare questa via in tutte le disposizioni legislative perchè il nostro dovere è di seguire la Costituzione.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Le dichiarazioni del ministro Grassi mi riempiono di soddisfazione, ma anche di rammarico per non averle ascoltate la settimana scorsa quando discutevamo qui sul disegno di legge, oggi divenuto legge effettiva, sul controllo delle armi. In quella contingenza da questi banchi si è fatto rilevare come certe disposizioni di quel disegno di legge, tuttavia trionfalmente votato dalla Camera e dal Senato sotto lo stimolo del Governo, fossero in contrasto con le norme della Costituzione. Ma in quel caso particolare si trattava di norme della Costituzione che potevano avere valore proprio per quella parte del popolo italiano che non è gradita in questo momento al Governo! E le disposizioni del disegno di legge di cui in questo momento si parla vanno per l'appunto anche esse ancora una volta contro quella certa parte del popolo italiano. Ed allora la Costituzione è comoda per avallarle. Le Commissioni arbitrali della vecchia legge avevano, quanto meno, in sé la rappresentanza obbligatoria degli interessati: contadini

e lavoratori della campagna. Ora nelle sezioni specializzate, volendo, si potranno anche mettere degli esperti, competentissimi in materia di agricoltura; ma se, come è prevedibile, non verranno scelti tra i lavoratori, essi saranno dei tecnici agricoli, magari di valore, ma privi della conoscenza di quei problemi particolari che sono legati alle esigenze specifiche di vita dei lavoratori della terra.

Ecco perchè, in un periodo nel quale di trazzioni, non solo collo spirito, ma anche colla lettera della Costituzione se ne fanno tanto volentieri, quest'altra potrebbe senza scandalo essere fatta e per le ragioni dette da me e per quelle dette poco fa dall'onorevole collega Sanna Randaccio.

Sono dunque d'accordo con la proposta fatta da quest'ultimo.

SEGGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se non ho capito male l'obiezione del senatore Terracini, debbo dichiarare che i rappresentanti delle organizzazioni sindacali sono nominati dalle Associazioni stesse degli affittuari e dei proprietari. Quindi credo che questi esperti saranno veramente rappresentanti degli interessi dei lavoratori.

L'articolo 5 lo dice chiaramente. Non vedo, pertanto, il fondamento della obiezione fatta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 4 nel testo già letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Le Sezioni specializzate, di cui al precedente articolo, sono composte, oltre che del presidente, di due giudici togati e di otto esperti nominati dal Presidente del Tribunale su designazione: per due di essi, delle organizzazioni provinciali dei locatori ad affittuari conduttori; per due, delle organizzazioni provinciali dei locatori a coltivatori diretti; per due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari conduttori e, per gli altri due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti.

La Sezione giudica con l'intervento, oltre che dei giudici togati, a norma dell'artico-

lo 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con quello di due esperti designati dalle organizzazioni dei locatori ad affittuari conduttori e di due esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari conduttori, se la controversia riguarda una locazione ad affittuario conduttore; giudica invece con l'intervento di due esperti designati dalle organizzazioni dei locatori a coltivatori diretti e di due esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti, se la controversia riguarda una locazione a coltivatore diretto.

Il Presidente del collegio giudicante può disporre che siano sentiti gli esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti nelle controversie tra locatori ed affittuari conduttori, ovvero quelli designati dalle organizzazioni degli affittuari conduttori nelle vertenze tra locatori e affittuari coltivatori diretti.

Le parti possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia.

(È approvato).

Art. 6.

Le Commissioni arbitrali previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e successive modificazioni e integrazioni, continueranno a conoscere le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le stesse controversie proseguono davanti le Sezioni specializzate, se intervenga sentenza di rinvio a seguito del giudizio della Suprema Corte di Cassazione.

(È approvato)

CAPO II.

DEI CONTRATTI STAGIONALI PER IL PASCOLO

Art. 7.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e nelle successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle della presente legge si applicano, per l'annata agraria 1947-48, anche ai contratti di af-

fitto dei terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno agrario, a quelli di margheria per l'alpeggio e per lo sverno del bestiame ed a quelli di vendita delle erbe per il pascolo.

(È approvato).

Art. 8.

Un esperto designato dall'organizzazione dei locatori di pascolo e un esperto designato dall'organizzazione degli esercenti l'industria armentizia sono chiamati a far parte delle Commissioni tecniche provinciali, di cui all'articolo 2 della presente legge.

Alle Sezioni specializzate, previste nell'articolo 4 della presente legge, sono aggregati anche un esperto designato dall'organizzazione dei locatori di pascoli e un esperto designato da quella degli esercenti l'industria armentizia, nominati dal Presidente del Tribunale. La Sezione giudica con il loro intervento, oltre che con quello dei giudici togati, nelle controversie riguardanti la materia del presente capo.

(È approvato).

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

È considerata annata agraria 1947-48 anche quella che abbia avuto inizio tra il primo gennaio ed il primo marzo dell'anno 1948 quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

(È approvato).

Art. 10.

Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge debbono proporsi, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla fine dell'annata agraria.

Per le controversie in materia di contratti di affitto di terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno o di margheria per l'alpeggio o per lo sverno del bestiame o di ven-

ANNO 1948 - LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

dita delle erbe per il pascolo, il termine decorre dalla scadenza del contratto.

Il termine decorre invece dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso che a tale data il contratto sia già scaduto.

(È approvato).

Art. 11.

In pendenza di giudizio le parti potranno chiedere al Presidente della Sezione specializzata la determinazione della somma da corrispondersi dal conduttore, quale canone provvisorio.

Il Presidente, udite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.

I provvedimenti cautelari sono devoluti alla competenza delle Sezioni specializzate.

(È approvato).

Art. 12.

Contro le decisioni delle Sezioni specializzate previste nella presente legge è ammesso il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per i motivi di cui all'articolo 360 del Codice di procedura civile e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 13.

Gli atti e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Per le controversie di cui alla presente legge si applicano le disposizioni procedurali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, in quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge.

(È approvato).

Art. 14.

Trascorsi i 15 giorni di cui all'articolo 2, quarto comma, della presente legge, senza che tutte le organizzazioni interessate abbiano designato i loro rispettivi rappresentanti nella Commissione tecnica provinciale, il prefetto integra la Commissione con nomine di ufficio.

(È approvato).

Art. 15.

I cittadini chiamati a far parte delle Sezioni specializzate, di cui agli articoli 5 e 8 della presente legge, non possono rifiutare l'incarico. Ad essi è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire 250 se sono impiegati dello Stato e di lire 600 negli altri casi. Per le missioni è dovuta l'indennità spettante agli impiegati di grado VI.

(È approvato).

Art. 16.

Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio le occorrenti variazioni.

(È approvato).

Art. 17.

È nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

L'affittuario potrà ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al concedente e quella minore determinata dalla Sezione specializzata o dovuta a termine dell'articolo 3, non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di locazione.

Si conservano in vigore le norme più favorevoli ai fittavoli, che siano contenute in patti individuali o collettivi, liberamente stipulati.

L'articolo 8 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, è abrogato.

MICHELI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI. Desidero sapere cosa sia questo articolo 8 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277. Non ho la possibilità di controllarlo in questo momento perchè ci troviamo di fronte ad una legge che è giunta improvvisamente in quanto è stata presentata ieri sera ed è stata stampata stanotte, e con una relazione, come dice lo stesso relatore, improvvisata.

ANNO 1948 - LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

Sarebbe stato almeno opportuno che gli articoli delle leggi citate - come io ho fatto in altre circostanze e specialmente quando ero relatore delle leggi elettorali - fossero riprodotti per intero. In questo modo il deputato o il senatore può avere tutti gli elementi per comprendere che cosa effettivamente si discute e che cosa si vota, specialmente quando si elimina qualche disposizione di legge.

Qui siamo di fronte ad un provvedimento di importanza eccezionale attraverso il quale si vengono a modificare, ad annata agraria avanzata, tutti i canoni di affitto, sia in natura sia in denaro; e lo improvvisiamo così! Comprendo la somma urgenza, ma credo che domani o doman l'altro saremo qui ancora e avremmo potuto discuterla con calma. Nessuno vuole impedire che questa legge passi. Io stesso la voto un po' per riguardo al Governo e un po' per simpatia verso il Ministro proponente.

Peraltro io non posso essere tranquillo quando non riesco a comprendere bene il contenuto delle disposizioni che risultano attraverso le citazioni che il provvedimento abbondantemente contiene.

Ho compreso la sostituzione delle Sezioni specializzate alle Commissioni arbitrali, per quanto ho l'impressione che si tratti sempre press'a poco della medesima cosa *mutato nomine eadem res*; ad ogni modo il Ministro ha detto che la differenza c'è ed io non voglio contrastare quanto ci ha detto. Peraltro, non si può negare come vi sia tutto un complesso di disposizioni gravi che richiedono un'importante discussione che, in effetti, non c'è. Noi non abbiamo esaminato come meriterebbe il disegno di legge.

Si dice poi che in esso non bisogna modificare nulla per evitare che debba ritornare alla Camera, cosa che ho inteso dire già altre volte. Io elevo la mia protesta contro questa affermazione. Se qualche modificazione si dovesse apportare non credo che ne verrebbe alcun danno. Dire che bisogna evitare che il disegno di legge ritorni alla Camera per giustificarne con ciò l'esame affrettato non mi sembra opportuno. Io ho sentito il dovere di dire questa parola di protesta e mi spiace che non si sia riconosciuta la necessità di un esame approfondito. (*Applausi*).

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Desidero spiegare le ragioni che hanno indotto il Governo a sopprimere l'articolo 8 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277. Questo decreto regolava tutti i rapporti di affitto dal 1943 in poi. Nei quattro anni agrari a cui si riferiva detto decreto si erano avvicendate norme diversissime, diverse anche da regione a regione, perchè, come appare dalla lettura di detto decreto, in questa materia erano intervenuti anche decreti legislativi della sedicente repubblica di Salò. Abrogando l'articolo 8 si è voluto non risuscitare tutte le vecchie controversie che in qualsiasi modo fossero state definite con una transazione, per non moltiplicare le cause. Ma dopo un anno e più di applicazione della disposizione dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° aprile 1947, nella nuova situazione, con un decreto che regola le controversie di questo solo anno, abbiamo ritenuto che non fosse lecito che si verificasse ancora lo sconcio di transazioni imposte agli affittuari, con la minaccia dello sfratto, poichè, tranne i contratti di piccoli affittuari, gli altri affitti non sono vincolati. Abbiamo quindi ritenuto che fosse opportuno stabilire precisamente che i patti in contrasto con la legge fossero ritenuti non validi. Per arrivare a questa conseguenza, di creare una norma di diritto pubblico, che si impone anche in caso di contratti, occorreva anche togliere efficacia a questo articolo 8, s'intende, per l'avvenire. Quindi le transazioni convalidate dall'articolo 8 per il passato restano convalidate, ma d'ora in avanti noi consideriamo i contratti, in contrasto, con le norme coattive di questo decreto privi di efficacia. Infatti si sono verificati e controllati dei gravi abusi, a causa dei quali noi abbiamo avuto vive proteste e che hanno indotto la Camera a precisare il contenuto di questa norma del disegno di legge. Questa è la spiegazione che dovevo dare al Senato: questa abrogazione non è altro che una conseguenza della formulazione dei primi tre commi dell'articolo 17 nella nuova situazione giuridica nella quale viene promulgata la presente legge.

ANNO 1948 - LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

MICHELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI. Anche a nome dei colleghi a me associatisi nella richiesta, ringrazio il ministro Segni delle sue delucidazioni. Io sono un ammiratore del Ministro dell'agricoltura, ma deve permettermi che io gli ripeta una cosa, nel successivo articolo 18, per esempio, si dice che per le annate agrarie precedenti restano in vigore le disposizioni del primo e secondo comma, articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 1946, e quelle dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 agosto 1947; siamo da capo: qui salta fuori tutta quanta la legislazione in materia. Chi è che se la ricorda? Io ho chiesto, ed il Ministro mi ha detto alcune di quelle che sono le disposizioni già citate. Ne sorgono tante altre. Un articolo importantissimo noi lo abbiamo eliminato così; con un soffio e se ne è andato. Ora sono persuaso che è impossibile che il Ministro dell'agricoltura abbia proposto una cosa fuori di luogo. Ma sarebbe stato meglio ci fosse stata chiarita convenientemente o nella relazione sua o in quella che il relatore ha improvvisato. Mi compiaccio molto con il collega che si è assunto questo compito, e che ha detto: «io mi sobbarco». Egli ha certamente delle spalle erculee e appunto per questo lo ha potuto fare. Io però, che fisicamente posso gareggiare con lui, non mi sarei sentito di poterlo fare oggi. Rinnovo quindi i ringraziamenti al Ministro, ma non per intero, perchè resta sempre questa mancanza di cognizioni da parte mia e di altri che sarebbe stato necessario colmare. Sarà ignoranza la mia, sarà il non aver saputo prevedere che oggi si sarebbe discusso questo argomento, e non aver così consultato tutte le leggi che si venivano a modificare. Ecco perchè insisto non solamente col Governo, ma altresì con la Presidenza del Senato affinchè tutte quante le relazioni e i disegni di legge che si presentano siano corredate da tutto quanto occorre; bisogna che siano riprodotti gli articoli che si citano così frequentemente perchè nessuno di noi può ricordare bene, anche se si tratta di parlamentari che hanno vissuto molti anni nel Parlamento, tutta la legislazione che si è andata formando in questi ultimi anni. In alcune materie poi sarebbe addirittura impos-

sibile. Questo è il desiderio che esprimo e per il quale io intendo fare una raccomandazione vivissima anche al Governo. Quanto poi al Senato, i relatori delle Commissioni devono insistere e chiedere che i Ministeri mandino i progetti di legge documentati e corredate di tutte le leggi che vengono citate. I senatori e i deputati devono avere la possibilità di controllare e devono essere informati, volta per volta, senza bisogno di perdere giornate intere a correre nelle biblioteche della Camera e del Senato.

Questa è una necessità anche per il retto funzionamento del Parlamento e specialmente di questa nostra Assemblea. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 17, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 18.

Per le annate agrarie precedenti restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 4, primo e secondo comma, del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 44, e nell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 975.

(*È approvato*).

A questo punto andrebbe inserito l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Ferragni e da altri, del quale è già stata data lettura.

Poichè l'onorevole Ferragni ha dichiarato di ritirarlo e nessuno degli altri firmatari fa sua la proposta, l'articolo aggiuntivo s'intende ritirato.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

SPEZZANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Il gruppo comunista ritiene che la legge è imperfetta e che le disposizioni

ANNO 1948 - LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

a favore degli affittuari sono del tutto insufficienti. Tuttavia, come ha rinunciato a presentare quegli emendamenti che riteneva necessari, così approva la legge sol perchè riconosce l'urgenza della stessa.

LANZETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. Per il gruppo socialista dichiaro che anche noi riteniamo che la legge sia insufficiente e difettosa. Ciò nonostante, data l'urgenza di essa, votiamo la legge con riserva di presentare successivamente le proposte che si riterranno necessarie.

CONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. A nome del gruppo repubblicano dichiaro che, voteremo a favore di questo disegno di legge, pur osservando che questa legge è una di quelle che non avranno mai utile applicazione poichè riguarda gli interessi di tutto il Paese, dal Piemonte alla Sicilia; mentre leggi di questo genere non possono essere — come è stato giustamente affermato anche dal senatore Piemonte, in sede di Commissione — che leggi regionali.

Voterò favorevolmente la legge perchè ha vita soltanto per un anno; altrimenti voterei contro.

BRASCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRASCHI, *relatore*. Ho chiesto la parola solo per dire che queste dichiarazioni di voto sono già fatte, per tutti i settori della Camera, nella mia relazione, che contiene appunto delle riserve e conclude in questo modo: «Approvando questa legge ognuno rinnova, più che mai, le proprie riserve per l'avvenire e lascia impregiudicati i principi ai quali desidera venga ispirata la futura, definitiva legislazione in materia». Questa dichiarazione di voto che vale per tutto il Senato ha il significato dell'unione di tutti in questa sola preoccupazione: è necessario approvare subito la legge. Le ragioni sono chiaramente espresse nella mia relazione.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di un disegno di legge.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: «Riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei trasporti della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Discussione del disegno di legge: «Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali». (N. 11-A-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

BORROMEO, *segretario*, legge lo stampato n. 11-A.

PRESIDENTE. Ricordo al Senato che su questo disegno di legge sono state fatte due relazioni, una di maggioranza e una di minoranza. Dichiaro aperta la discussione generale, che avrà luogo sul testo proposto dalla Commissione.

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Onorevoli colleghi, dobbiamo essere grati all'onorevole relatore della minoranza, che ha voluto portare la discussione di questo progetto di legge avanti al Senato, dopo che era stato sottoposto alla Commissione d'igiene e sanità, alla quale era anche stato conferito il potere deliberativo. Egli ci ha dato la possibilità di esaminare questo progetto con maggiore profondità, di risolvere la dibattuta questione con ben più alta autorità, diminuendo in questa complessa materia la responsabilità della Commissione a cui mi onoro di appartenere.

Con l'ordine del giorno posto in via pregiudiziale dall'onorevole Buonocore si mira

ad ottenere dal Senato una interpretazione autentica delle norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61; interpretazione diretta a stabilire che le disposizioni di questo decreto disciplinanti il trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali sono applicabili anche al personale sanitario dei comuni e delle provincie, cioè agli ufficiali sanitari, ai medici veterinari ed al personale sanitario degli uffici comunali d'igiene e dei laboratori d'igiene e sanità. Prima di esaminare, egregi colleghi, le norme di questo decreto legislativo, è opportuno considerare che l'assunzione del personale sanitario nella nostra legislazione è sempre stata regolata da un complesso di disposizioni che non trovano alcun riscontro nella disciplina dettata per tutto l'altro personale addetto agli Enti pubblici locali. Citerò le norme fondamentali: la legge sull'ordinamento sanitario del 22 dicembre 1888, n. 5849, il regolamento generale sanitario di cui al decreto 3 febbraio 1901, n. 45, tuttora in vigore, il testo unico delle leggi sanitarie del 1° agosto 1907, n. 636, sostituito dal vigente testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento dei concorsi per i sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie di cui al decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive disposizioni particolari per i servizi ospedalieri e per i militari richiamati alle armi.

Questa complessa legislazione vi dimostra come il legislatore, dal 1888 in poi, abbia creato un complesso di norme particolari per la disciplina del trattamento del personale sanitario.

Lo stesso onorevole relatore della minoranza, che è rappresentata in seno alla Commissione da lui solo, era in un primo tempo completamente d'accordo col punto di vista degli altri 32 membri della Commissione e solo all'ultimo momento ha creduto di modificare la sua opinione.

Ad ogni modo, l'onorevole relatore della minoranza ammette che l'assunzione del personale sanitario è sottoposta ad una speciale regolamentazione, ma egli ritiene di poter superare questo importante argomento sostenendo che la norma espressa nell'articolo 3 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1948,

n. 61, disciplina l'assunzione di tutto il personale non di ruolo presso gli enti locali senza limitazioni o eccezioni e quindi anche del personale sanitario.

L'articolo 3 del citato decreto 5 febbraio 1948, n. 61, nella parte che c'interessa, detta: « In deroga al disposto di cui all'articolo 223 del testo unico della legge comunale e provinciale, i posti di ruolo attualmente disponibili sono conferiti, mediante concorsi interni per titoli, al personale non di ruolo comunque assunto e denominato che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, era alle dipendenze ecc. ». L'inciso « personale non di ruolo comunque assunto e denominato », rileva l'onorevole relatore della minoranza, è generico e ampio per cui si deve ritenere estensibile ad ogni categoria di impiegati assunti comunque presso gli enti locali e, pertanto, anche al personale sanitario.

Vediamo un po' se questa interpretazione estensiva data dal relatore della minoranza può reggere, esaminando l'articolo 223 del testo unico della legge comunale e provinciale.

L'onorevole relatore infatti dimentica che l'inciso dell'articolo 3, e cioè « personale non di ruolo comunque assunto e denominato », dipende e va posto in diretta relazione con la prima parte dell'articolo testè letto, dove dicesi: « In deroga al disposto di cui all'articolo 223 del testo unico della legge comunale e provinciale, i posti di ruolo disponibili sono conferiti . . . ». Questo primo comma dell'articolo 3 stabilisce quindi a quale personale si riferisce l'assunzione in ruolo, cioè a quello previsto dall'articolo 223 della legge comunale e provinciale, vale a dire agli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dai comuni, dalle provincie e dai consorzi. È noto a tutti quale sia il personale amministrativo e tecnico dipendente dagli enti locali. In esso non è compresa la categoria speciale del personale sanitario. L'onorevole relatore della minoranza afferma che questa categoria rientra nel personale tecnico. Questa dichiarazione non può certo esser dimostrata, nè viene asserita da alcuno degli addetti al personale sanitario. È una opinione personale dell'onorevole relatore, che il capoverso del menzionato articolo 223 del testo unico della legge comunale e provinciale smentisce nel modo più evidente e

categorico. Esso dispone che le norme dei pubblici concorsi degli impiegati amministrativi e tecnici sono stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge e cioè nel regolamento della legge comunale e provinciale. Ora, siccome abbiamo visto che l'assunzione del personale sanitario è stabilita da un complesso di leggi che sono all'infuori della legge comunale e provinciale, che partono dal 1888 ed arrivano al decreto del 1935, è evidente che il personale sanitario non è compreso nell'articolo 223 della legge da noi menzionata. È pacifico che i concorsi del personale sanitario sono sempre stati regolati da norme diverse ed estranee alla legge comunale e provinciale. Attualmente sono disciplinati dal testo unico 27 luglio 1934 e dal regolamento 11 marzo 1935, oltre che da altre leggi speciali, cui ho già accennato sopra.

È opportuno sottolineare anche la diversità di situazioni verificatesi per le categorie del personale amministrativo e tecnico degli Enti locali rispetto al personale della categoria sanitaria. Con decreto-legge 16 agosto 1926 venne sospesa ogni e qualsiasi modificazione delle piante organiche degli impiegati dipendenti dagli enti locali: un vero e proprio blocco dei ruoli, blocco che ha causato la situazione gravissima che riscontriamo e che abbiamo riscontrato fino all'emanazione di questa legge presso tutti gli enti locali. Per il personale sanitario, invece, questa situazione non esiste.

Per il personale sanitario i ruoli sono stati riveduti in base al citato decreto dell'11 marzo 1935, relativo al regolamento dei concorsi; ai posti di sanitario addetto ai servizi dei comuni, al coordinamento dei servizi sanitari e ospedalieri, di cui al decreto 30 settembre 1938, n. 1640, e in base al decreto legislativo 16 dicembre 1935, per l'ammissione ai concorsi dei sanitari richiamati alle armi. Il personale sanitario si trova nella necessità di dover sistemare gli interini, per motivi del tutto diversi da quelli del personale amministrativo e tecnico degli enti locali. Deriva da motivi, diremo così, esclusivamente bellici, non da quelli del blocco del 1926 e della successiva situazione bellica.

L'onorevole relatore oppone altri argomenti. Egli si scaglia contro la circolare telegrafica

della Direzione generale dell'Amministrazione civile, n. 15700, del 28 febbraio 1948, e se ne sbarazza affermando categoricamente che questa circolare è priva di qualsiasi efficacia giuridica. È la circolare che spiega, appunto, come il disposto del decreto 5 febbraio 1948, n. 61, non possa venire applicato al personale sanitario laureato. L'onorevole Buonocore, dimentica che vertiamo in materia speciale, che le fonti del diritto sanitario sono date innanzitutto dal testo unico vigente della legge sanitaria, poi dalle disposizioni richiamate in questo testo unico, dai regolamenti generali (vedi quello del 3 febbraio 1907 n. 45, tuttora vigente) e dai regolamenti speciali; infine, in via sussidiaria, dalle circolari ministeriali, cioè dalla cosiddetta prassi, dal modo costante con cui gli uffici interpretano ed applicano una disposizione di legge, per cui tali circolari sono fonte supplementare di diritto, (argomento, questo, affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza). D'altro canto se diamo un'occhiata ad uno qualsiasi dei commenti alla legge sanitaria, troviamo come dal 1920 al 1934 vennero pubblicate ben 602 circolari ministeriali per l'interpretazione e applicazione delle varie norme in materia igienico-sanitaria. Questo dimostra come una circolare, nella materia sottoposta all'esame del Senato, abbia una vera e propria efficacia giuridica e non sia un semplice documento da stracciare, come dichiarò in seno alla Commissione l'egregio collega onorevole Buonocore.

Non è lecito quindi sostenere che la circolare *de quo* è priva di qualsiasi efficacia. Essa non solo è importante per l'argomento di diritto che pone in evidenza, ma è una vera e propria fonte sussidiaria per la interpretazione e l'applicazione di questo decreto.

A questi motivi, onorevoli colleghi, di carattere strettamente giuridico se ne aggiungono molti altri di interesse pubblico, che saranno svolti dall'onorevole relatore della maggioranza.

Sono le ragioni supreme della tutela della pubblica salute, quelle ragioni che indussero il nostro legislatore dal 1888 fino ad oggi a disciplinare costantemente in modo particolare l'assunzione del personale sanitario presso gli enti pubblici locali, che non riteniamo

possano venire completamente pretermesse da questo Alto Consesso. (*Approvazioni*).

SANTERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTERO. Onorevoli senatori, alle argomentazioni giuridiche del senatore De Bosio aggiungerò qualche considerazione come medico. La non applicabilità delle norme del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, al personale sanitario laureato ed alle ostetriche, non applicabilità sostenuta dall'Alto Commissario con circolare del 28 febbraio 1948, risponde ad un vero bisogno sentito da tutta la classe sanitaria che desidera che non si rinunci al principio generale della indispensabilità della garanzia del pubblico concorso per occupare i posti di ruolo come sanitario laureato o ostetrica, data la delicatezza ed importanza di questo servizio per la difesa della sanità pubblica e per l'assistenza degli ammalati.

E qui, onorevoli colleghi, desidero richiamare la vostra attenzione sul fatto che questo bisogno è stato fatto presente a noi dalla moltitudine dei medici italiani non interessati direttamente nella questione e che sono stati unanimi nell'affermare la necessità del pubblico concorso non solo tutti i membri dell'11^a Commissione, eccetto l'onorevole Buoncore, ma tutti i sanitari del Senato e tutti i sanitari della Camera dei deputati in una riunione del gruppo parlamentare sanitario alla quale io ero presente. Quindi tutti i sanitari hanno ribadito il concetto che a questi posti non si possa adire che in seguito a pubblico concorso libero e, precisamente, libero ai già titolari di posti in condotte che vogliono migliorare la loro posizione, libero agli interini che occupano da anni questi posti ora messi a concorso, libero a tutti quei sanitari che sono senza un posto, perchè disoccupati da tempo, perchè perseguitati politici, perchè reduci militari.

Inoltre ci soccorrono a respingere la pregiudiziale della minoranza, cioè la pregiudiziale Buoncore, due elementi di fatto: il fatto che esiste già un decreto legislativo in data 3 maggio 1948, n. 949, che sancisce per il personale sanitario degli ospedali, cioè per tutti quei posti liberi occupati attualmente da interini presso gli ospedali, la necessità di concorsi pubblici e formula le norme transitorie di con-

corso. Ora approvare la relazione della minoranza vorrebbe dire portare due concetti opposti alla trattazione dello stesso argomento, vorrebbe dire fare un trattamento ingiusto verso due categorie di sanitari: gli ospedalieri e gli altri medici degli enti locali; vorrebbe dire trattare in modo opposto e quindi ingiusto due servizi sanitari egualmente importanti per il pubblico bene.

Altro dato di fatto che impedisce che noi approviamo la relazione della minoranza — ed è tutt'altro che trascurabile — è che in molte provincie i concorsi per medici condotti sono già stati espletati quanto alle prove d'esame e si attende soltanto l'approvazione di questo disegno di legge per la valutazione dei titoli, affinché si possa fare la graduatoria che, in base a questo disegno di legge, terrà conto con imparzialità, con serenità, con giusto sentimento di comprensione, specialmente degli interessi degli interini. Però questo disegno di legge, pur tendente a favorire gli interessi di questa benemerita categoria di interini, non può disconoscere che il principio generale del pubblico concorso è una garanzia per la sanità pubblica e per l'assistenza del povero ammalato; non solo, ma deve essere pure comprensivo dei diritti degli altri sanitari e specialmente di quei sanitari che non hanno posto perchè perseguitati politici e, quindi, non hanno preso parte a concorsi, o perchè come militari e reduci non hanno potuto partecipare ai concorsi nè ottenere posti di interini.

E precisamente questo fatto, che i concorsi siano già stati espletati in gran parte delle provincie d'Italia, dimostra come questo disegno di legge abbia un carattere d'urgenza. (*Approvazioni*).

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Onorevoli colleghi, non meravigliatevi del mio intervento in questa discussione che sembra o può sembrare puramente tecnica.

In sostituzione del collega senatore Spallicci, assunto ai fastigi e ai fastidi del Governo, io ho partecipato alle discussioni della 11^a Commissione. Ho partecipato però a queste discussioni anche nella mia qualità di Presidente della 10^a Commissione (Previdenza sociale, lavoro ed emigrazione) perchè il titolo origi-

nario della legge aveva un po' tratto in inganno tutti quanti. Infatti il disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro dell'interno portava questo titolo: «Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli enti locali». Io feci una eccezione alla prima riunione dell'11^a Commissione e i colleghi ebbero a darmi immediatamente ragione, tanto è vero che voi vedete come oggi il titolo sia diverso: «Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari». È opportuno che i colleghi intanto ricordino quello che ha detto in precedenza il senatore De Bosio, e cioè che l'11^a Commissione era stata investita dell'esame di questo progetto di legge in sede deliberante e non in sede referente. Successivamente, valendosi di una norma regolamentare, il senatore Buonocore, presentando una richiesta firmata da un decimo, se non erro, dei membri del Senato, chiedeva che fosse investito questo ramo del Parlamento della discussione del disegno di legge. Ecco perchè discutiamo oggi noi lo schema legislativo.

Io ebbi a fare alcune osservazioni e il mio intervento sembrò ad un certo momento che avesse quasi un carattere ostruzionistico, come se io fossi andato a difendere non so bene quali interessi, quali posizioni particolari o personali o di classe. Io parlai apertamente, come parlo oggi e come è mia abitudine. La mia è più che altro una dichiarazione di voto anzichè un intervento preliminare in questa discussione.

Noi cioè voteremo in Parlamento il progetto di legge così come è stato formulato dalla Commissione, così come è stato presentato dalla Commissione al Senato e lo facciamo per una ragione squisitamente morale e politica. Noi pensiamo che sia opportuno, che sia necessario, anzi, ritornare alla normalità. Quando sono vacanti dei posti di qualsiasi specie, di qualsiasi natura, è il concorso che deve stabilire le qualità e i meriti dell'individuo. (*Approvazioni*).

Si possono ammettere delle eccezioni, anzi ci debbono essere delle eccezioni anche in questo caso e infatti si è tenuto conto anche

dell'interinato: ciò era necessario, indispensabile, umano.

Non voglio fare delle allusioni politiche, ma non vorrei che con certe proposte si venissero a legittimare posizioni assunte durante il ventennio fascista in spregio di tutti i principi di norme giuridiche e morali; e mi sembra di aver colto il punto esatto della discussione. (*Approvazioni*).

Ho aggiunto un'altra cosa, parlando in Commissione; probabilmente non fa parte dello schema legislativo del quale ci occupiamo quello che ho proposto e che propongo oggi. «C'è una legislazione», mi si è detto, «si sono già presi dei provvedimenti in proposito». Ma io richiamo l'attenzione del Governo e particolarmente dell'Alto Commissariato la per Sanità sulla posizione di molti professionisti, medici, veterinari, che purtroppo non possono partecipare più ai concorsi perchè hanno superato il limite di età e l'hanno superato (gli anni passano disgraziatamente per tutti) perchè, quando ci furono i concorsi o le chiamate per coprire determinati posti, si trovarono a non possedere una delle condizioni indispensabili allora: la iscrizione al partito fascista. Chi non aveva la tessera non poteva partecipare ai concorsi e oggi ha trovato e trova preclusa la via. Io invito il Governo ad esaminare questi casi e a provvedere.

Intanto ripeto che noi del gruppo repubblicano voteremo il progetto di legge così come è stato presentato dalla Commissione. (*Approvazioni*).

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Non appartengo all'11^a Commissione.

Ho letto la relazione della maggioranza e quella della, se così si può chiamare, minoranza. Approvo integralmente la relazione della maggioranza e le considerazioni dei colleghi che mi hanno preceduto. Parlo principalmente per chiarire un dettaglio giuridico.

Nella relazione di minoranza ho visto che l'argomento centrale del senatore Buonocore è questo: l'articolo 223 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 stabilì che fosse obbligatorio il pubblico concorso; successivamente, il testo unico sanitario del 27 luglio 1934 all'articolo 68 dispose che la nomina dei

ANNO 1948 - LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

sanitari condotti fosse fatta in seguito a pubblico concorso. Questo articolo 68, dice il senatore Buonocore nella sua relazione, non fu «che la meccanica e specifica applicazione della norma di massima» dell'articolo 223 della legge comunale e provinciale. Ed in altro punto della sua relazione il senatore Buonocore dice, sempre a proposito dell'articolo 68 del testo unico sanitario: «si tratta di una modalità secondaria, di un atteggiamento secondario che prende il principio «generale del pubblico concorso». Parrebbe quindi, secondo il collega Buonocore, che il principio generale fosse quello dell'articolo 223 e che l'applicazione particolare fosse quello della legge sanitaria.

Ciò non è storicamente esatto. Forse è sfuggito all'eminente collega Buonocore che il testo unico sanitario del 1934 è . . . un testo unico: e che il suo articolo 68 era l'articolo 30 del testo unico del 1907 ed era nato come l'articolo 4 della legge 25 febbraio 1904, n. 59. Quindi fin dal 1904 esisteva la norma che stabiliva il pubblico concorso per i sanitari.

Viceversa l'articolo 223 della legge comunale e provinciale, che, secondo il senatore Buonocore, costituirebbe il principio generale, è nato nel 1934, perchè non esisteva nella precedente legge comunale e provinciale. Era fino ad allora facoltativo il pubblico concorso.

Dunque nel 1934 esisteva la norma che stabiliva il pubblico concorso per i sanitari; sopravvenne invece *ex novo* una norma che rese obbligatorio il concorso anche per gli altri impiegati dei comuni e delle provincie. Di poi, quando qualche mese dopo si rifece il testo unico sanitario, non si intese che la norma riguardante i concorsi per i sanitari fosse assorbita nell'articolo 223, ma si ripredusse la norma dell'articolo 30 del testo unico 1907.

Si trattava dunque di due binari diversi.

Ora, quando nel febbraio scorso si è fatto richiamo agli impiegati tecnici ed amministrativi dei comuni in deroga all'articolo 223 della legge comunale e provinciale, si è indubbiamente inteso far riferimento ai soli impiegati di cui in tale articolo e non certo anche al personale sanitario.

PRESIDENTE. Nessuno altro domandando di parlare, ha facoltà di parlare il relatore per la minoranza, onorevole Buonocore.

BUONOCORE, *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, certo come sono che voi avete portato la vostra benevola attenzione sulla mia breve relazione, che è stata oggetto di tante critiche, di tanti commenti, io non starò a diffondermi sulla questione da me posta, anche perchè l'ora tarda m'impone di essere breve. Non mi dolgo di essermi fatto iniziatore dell'applicazione dell'articolo 26 del nostro regolamento e sono lieto di esser stato confortato dall'adesione di trentotto colleghi che hanno ricenosciuto con me la necessità che questa legge fosse portata alla discussione e fosse votata in Assemblea plenaria. Infatti la discussione in Senato è stata ampia ed esauriente. In verità io debbo dichiararvi che quando, durante la discussione del Regolamento del Senato, si trattò dell'argomento che le Commissioni potessero in sede deliberante approvare una legge, io fui recisamente contrario. Era quella, del resto, una norma fascista, che potette funzionare perchè in quel periodo o nelle Commissioni o nelle due Assemblee plenarie si discuteva e si votava a rime obbligate. Ma che era, in regime democratico, quindici senatori o quindici deputati possano approvare una legge nelle Commissioni in sede deliberante mi sembra un po' troppo. Ad ogni modo la norma c'è. Tutto sta a farne un uso discreto se non si vuole diminuire l'autorità dell'Assemblea plenaria. Si aggiunga che nel progetto in esame si trattava di dare una interpretazione autentica ad un decreto legislativo. Ciò premesso, tutti gli argomenti qui adottati dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto sono stati da me prospettati nella relazione di minoranza e ad essi, io penso, non è stata data in contrario alcuna risposta esauriente. Io ho messo la questione sopra un terreno squisitamente giuridico e su tale terreno io debbo rimanere, senza preoccuparmi di ragioni che esulano dalla questione di diritto. È vero: io sono rimasto solo a sostenere questa tesi ed il collega senatore De Bosio ha voluto rilevarlo con una certa compiacenza; ma io non mi dolgo, collega De Bosio, di essere stato solo, anche se il suo rilievo possa nascondere una ironia. La tesi che ho sostenuto è questa: può una circolare interpretare una norma di legge? Il collega De Bosio dice che io mi sono scagliato contro la circolare. Anche questa,

ANNO 1948 - LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

me lo perdoni il collega De Bosio, è una gratuita affermazione. Io ho semplicemente detto, e dovevo premetterlo alle mie argomentazioni, che il Governo aveva creduto di risolvere l'importante questione con una circolare, per giunta telegrafica, e nulla più. Ma avverso l'interpretazione governativa - e su questo richiamo l'attenzione del Senato - la quale dal punto di vista giuridico non ha nè poteva avere alcun valore, insorsero gli interessati e perciò pendono davanti al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, i relativi ricorsi.

Ora dunque la questione va posta così: abbiamo una legge e abbiamo una circolare che interpreta una legge. Avverso l'interpretazione della circolare gli interessati, ritenendosi lesi, hanno adito la magistratura competente, e cioè il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Stavano così le cose, quando il Governo per tagliar certo ha presentato il disegno di legge in esame, il che sta a dimostrare che lo stesso Governo ha disconosciuto il valore della circolare da lui emanata.

Quando il collega De Bosio afferma che la circolare ha il suo valore giuridico, me lo perdoni, egli dice cosa inesatta. Egli sa che l'interpretazione nel nostro diritto è o dottrinale o giurisdizionale o autentica.

La circolare non può essere certo considerata come un documento dottrinale perchè non proviene da una cattedra universitaria; può essere considerata giurisdizionale in quanto il Consiglio di Stato o qualsiasi altra magistratura non ha avuto occasione di interpretarla.

Ecco perchè resta l'interpretazione autentica che corrisponde, secondo la dottrina dominante, addirittura ad una nuova legge; ma l'interpretazione autentica può darla solo il Parlamento. Che valore giuridico, collega De Bosio, può avere una circolare di fronte a questi che sono i dettami del nostro diritto? Nessun'altra interpretazione è possibile e perciò quella circolare è destituita di ogni fondamento giuridico.

Solo sotto questo punto di vista, egregi colleghi, io ho voluto trattare la questione, tanto è vero che la mia relazione non discende nel merito delle varie norme, non vuole essere un correttivo delle norme del progetto. La

mia relazione mette davanti al Senato la questione della interpretazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61.

Ecco perchè tutte le altre considerazioni che ho sentito fare dal collega Santero ed anche dal collega Macrelli non incidono su quella che è la questione, sulla quale io prego il Senato di decidere.

Quando il Senato avesse deliberato, nella sua esclusiva competenza, che le norme del decreto legislativo 5 febbraio 1948 non sono applicabili al personale sanitario, io mi terrò pago di tale interpretazione che ha avuto luogo secondo i principi del nostro diritto. Ricordiamoci che, se questa è un'assemblea politica, è e deve essere soprattutto un'assemblea giuridica. Ragioni di opportunità di questa legge, ragioni di necessità, sono tutte buone ragioni. Debbo però, *per incidens* soltanto, rilevare che non è colpa dei sanitari se concorsi non ci furono. Se ben ricordo, sin dal 1935, quando era, non so se Alto Commissario o Direttore generale il Petraggiani, fu lui che dispose la sospensione di tutti i concorsi e dal 1935 ad oggi concorsi non ce ne sono stati.

È evidente che le Amministrazioni non potevano funzionare senza il personale idoneo e questo personale ha oggi 12 anni di servizio ed ha anche una certa età. Sono anche queste le considerazioni morali che consigliano di accettare il mio ordine del giorno, tanto più perchè non si chiede l'assunzione pura e semplice, ma subordinata ad una prova, una prova che deve essere desunta non solo dagli anni di servizio, ma soprattutto dall'attitudine degli interini.

Ma io sono rimasto sul terreno giuridico prescindendo da ogni altra considerazione e non camminando, come ha fatto il collega De Bosio, sottilmente sui sofismi.

La questione va risolta come è stata da me posta.

A voi, onorevoli colleghi, l'alto giudizio.

LANZETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. Io debbo giustificare la ragione per la quale, insieme all'onorevole Buonocore, ho insistito perchè la discussione su questa legge avesse luogo in pieno Senato. Non vi era certamente in me il desiderio di

nascondere o aiutare qualcheduno; non conosco nessuno che possa beneficiare in un modo o in un altro della eventuale mancata accettazione di questa legge.

PRESIDENTE. Tutti i senatori sono al di sopra di queste possibili malignità.

LANZETTA. È bene che io chiarisca che non conosco nessuno.

Mi ero fermato soltanto a considerare che sembrava enorme che, dopo che il Governo aveva emanato un provvedimento legislativo col quale sistemava tutti gli avventizi — ed era logico che un provvedimento di questo genere, riparatore di tante ingiustizie e di tanti guai, venisse — si facesse un trattamento diverso per i sanitari, semplicemente perchè sanitari.

Io pensai, nel momento in cui apposi la mia firma, che fosse veramente necessario che l'intero Senato s'occupasse di questa faccenda.

Sono contento di avere contribuito a portare in Senato questa legge, anche perchè così è possibile dire ai colleghi di quella Commissione, fatta in gran parte di medici e in piccola parte di colleghi avvocati i quali si sono troppo affezionati ai medici, che formano la maggioranza della Commissione, che al di sopra dei riflessi tecnici ci sono tante altre considerazioni che noi, che abbiamo la responsabilità di fare le leggi, non possiamo trascurare. Un popolo civile, un popolo che si rispetti, non fa molte leggi nè per ogni caso pratico fa una legge.

È una stortura che ci sia una legge speciale per il trattamento dei medici. Chiunque abbia senso giuridico non può fare a meno di rilevarlo. Ma quando si è trattato di fare una sistemazione degli avventizi, i motivi principali che hanno indotto il Governo ad intervenire non sono stati certamente motivi giuridici mentre voi vi siete affannati a fare delle distinzioni e ad accanirvi in disquisizioni esclusivamente giuridiche.

Io non voglio farvi il torto di dire che qualche volta siete stati proprio ingiusti, vi dico solo che esistono delle cause dinanzi al Consiglio di Stato e che questa materia vi sarà esaminata. Può darsi che siano infondate le doglianze portate al Consiglio di Stato: certo sarebbe stato commendevole che, dal momento che

un così alto consesso giudiziario era stato investito della questione, il Senato si astenesse dall'intervenire. Ma c'era anche un'altro motivo per fermarsi. Tutte queste leggi che ci vengono affrettatamente sottoposte, e sulle quali dobbiamo intervenire, turbano quell'armonia che deve presiedere ai nostri lavori.

Alla ripresa ne riparleremo. Certi sistemi dovranno finalmente cessare. Non potremo, senza venire meno al rispetto verso noi stessi, discutere delle singole leggi e delle leggine come se non esistesse una legislazione in Italia che merita di essere esaminata e raddrizzata.

Abbiamo oggi i sistemi delle mutue, delle previdenze sociali. La necessità di almeno tentare la sistemazione dei medici nel quadro di tutte queste altre previdenze a carattere sanitario e assistenziale avrebbe dovuto consigliare il Senato a soprassedere. Ma, volendo noi legislatori intervenire con un provvedimento affrettato, non il diritto doveva prevalere ma il senso dell'equità, costituente in questa materia la morale che deve essere sempre a fondamento della legge.

Se il Governo è intervenuto per sistemare tutti gli avventizi, compresi gli avventizi tecnici, rispettabili e degni di considerazione non meno dei medici, era logico che anche questa categoria fosse beneficiata alla stessa maniera. Non ci sono motivi di tecnica o di imprescindibilità preclusivi. Col concorso — io spero che non mi farete il torto di ritenere che esso sia il toccasana di ogni male — sceglierete degli individui che dovranno fare due anni di tirocinio, di prova. Ma noi ci troviamo in presenza di individui che hanno fatto anche quindici anni di prova; se fossero stati incapaci sarebbero già stati mandati via e le popolazioni si sarebbero ribellate per i loro errori. Inoltre noi sappiamo che non sempre i concorsi si fanno bene, sappiamo quanti elementi intervengono a turbarne la regolarità. Ora, se la regola concorso dovesse essere rispettata per i medici, dovrebbe essere rispettata anche per tutte le altre categorie di dipendenti degli enti locali. Infatti, non solo i medici devono essere scelti bene, ma tutti i dipendenti degli enti locali debbono essere selezionati, perchè tutti hanno un servizio delicatissimo da compiere. Perchè gli ingegneri e gli altri tecnici degli enti locali

debbono beneficiare di un trattamento speciale che non è concesso ai medici? Si dice ch'è una legge speciale. Ma credete che questa legge speciale sia più rispettabile della legge generale? La legge speciale è una legge come qualsiasi altra. Un criterio di equità guidò il Governo nella sistemazione di tutti gli altri avventizi, un criterio di equità dovrebbe guidar noi nell'includere nella legge anche i sanitari avventizi. Ogni giustificazione che tenda ad escludere dalla legge i medici non è attendibile. È rispettabile la sapienza di voi medici, è rispettabile l'acume di voi giuristi che vi siete prestati a che i medici si chiudano nella loro torre d'avorio, ma è rispettabile pure l'opinione di chi, essendo al di fuori ed al di sopra delle parti in contesa, con tutta serenità dice che non si possono usare due pesi e due misure.

BOCCASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCASSI. Dopo quanto hanno detto gli oratori che mi hanno preceduto credo che l'argomento sia quasi esaurito. Io aggiungerò solo poche considerazioni. Il disegno di legge, dal punto di vista giuridico, morale e politico mi sembra opportuno. Giuridicamente, perchè non è vero che il personale sanitario sia da considerare alla stessa stregua dell'altro personale degli enti locali: c'è molta differenza tra un medico condotto, un ufficiale sanitario, ed un impiegato amanuense. Le funzioni dell'uno sono ben diverse delle funzioni dell'altro e comportano una responsabilità e nello stesso tempo un valore, che non si possono riscontrare nell'altra figura. Perciò, a nome del gruppo comunista, io dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge.

RICCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Parlo per una rettifica di fatto più che per un commento al disegno di legge ed alla relazione della Commissione. Io sono stato uno dei firmatari della richiesta perchè la legge fosse discussa dal Senato in assemblea plenaria, anzichè innanzi alla Commissione deliberante. Però debbo dare un chiarimento circa questa mia sottoscrizione. Il senatore Buonocore me l'ha richiesta ed io, prima di darla, domandai se in seno alla Commissione c'era stata una discussione che avesse

portato ad un temperamento del principio completamente negativo dell'applicazione del decreto 5 febbraio ai sanitari. Egli mi disse che questo temperamento, in seno alla Commissione, non si era potuto trovare. Io ebbi il torto — che confesso — di aver sottoscritto senza aver presa prima visione del disegno di legge che il Governo presentava. Con questa premessa, io sottoscrissi quella richiesta. Se avessi avuto cognizione soltanto del disegno di legge che il Governo aveva presentato alla Commissione, dichiaro che non avrei sottoscritto quella richiesta, perchè bastava, secondo me, l'esame che ne aveva fatto la Commissione, con gli emendamenti che vi aveva apportato, per essere tranquilli anche sulla questione fondamentale che i medici interini agitavano in loro favore. Qui non si trattava che di applicare o meno un decreto. Lo stesso fatto, ricordato dal relatore di minoranza, che vi sono in atto dei ricorsi al Consiglio di Stato, sta a dimostrare e a confermare che la applicabilità o meno di quel decreto era per lo meno dubbia. È accaduto sempre, in tutti i tempi, che, quando c'è una dubbiozza di interpretazione, possa questa interpretazione farsi anche in maniera autentica, e questa non è soltanto quella del vero e proprio autore fisico della legge, ma è del legislatore, *lato sensu* inteso, e cioè oggi delle Camere. Ora è proprio con questo disegno di legge che si viene a dare una interpretazione autentica a quel decreto 5 febbraio 1948, che, per tutte le ragioni che sono state esposte, non sarebbe applicabile in genere ai sanitari. Ora è stato detto: applichiamolo ad una certa categoria di personale, non applichiamolo a quelli che sono provvisti di laurea, poichè esplicano una funzione squisitamente pubblica, che, più delle altre funzioni tecniche, attiene ad una necessità e ad un bisogno sociale di protezione, quale è quello della sanità fisica individuale e sociale. Ecco come viene, con temperamenti opportuni, fatta l'interpretazione autentica di quel decreto legislativo e l'adattamento di esso agli interessi dei privati sanitari, che possono trovare, in una certa maniera, una sistemazione, congegnando il tutto senza discostarsi dalla norma fondamentale, che ha ben richiamato il senatore Macrelli e cioè che l'ammissione ai pubblici impieghi, e specie di così particolare delica-

tezza come quello dei sanitari, sia fatta per pubblici concorsi. Onorevole Lanzetta, il concorso — è vero — non è sempre il toccasana, ma è l'unica garanzia nell'interesse della collettività. Al senatore Buonocore vorrei ricordare che le circolari, che ha richiamato il senatore De Bosio, formano, in una certa maniera, fonte per l'interpretazione del diritto. E non sono io a dirlo: invero in una pubblicazione sulle leggi sanitarie curata dal consigliere di Stato Carapelle e dal consigliere di Cassazione Jannitti, esse vengono annoverate proprio tra le fonti del diritto sanitario. Io nemmeno condivido questa opinione: però, quando, in una materia come questa, le circolari si susseguono forse nella stessa misura nella quale si susseguono nella materia fiscale, quando la circolare interpreta una legge in una maniera che coincide con la interpretazione che ne può essere di per sé data, viene questa interpretazione a ricevere una conferma adeguata, che può confortare l'interprete della legge. E perciò possiamo dare a questa circolare un qualche valore interpretativo. Concludendo, a me pare che, poichè la Commissione ha tenuto equitativamente di mira e l'interesse pubblico e quello particolare dei sanitari, il disegno di legge possa senz'altro incontrare il nostro appoggio.

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. Onorevoli senatori, dopo quanto è stato così largamente chiarito dagli oratori che mi hanno preceduto, non credo sia il caso ch'io vi intrattenga ancora su questioni di carattere generale. Mi pare che ormai sia evidente che, e per ragioni giuridiche e di interesse pubblico e di equità, questa legge meriti la vostra considerazione e la vostra approvazione. Mi intratterò solo a rispondere brevemente ad una osservazione dell'onorevole Lanzetta il quale ha calcato specialmente il suo dire sulla questione dell'equità.

Credo di non presumere se affermo qui che tanto tutti gli altri membri della Commissione come la mia modesta persona, si sono assolutamente affaticati perchè questo disegno di legge potesse rispondere il più possibile alla equità, tra interessi molteplici contrastanti, fra pareri i più diversi tenendo sempre

presenti e gli interessi individuali e di categoria e quelli della collettività e degli enti e anche la situazione di fatto, che impone sì una sanatoria, ma che vuole che questa sanatoria non sia tale da creare nuove piaghe mentre cerca di medicare delle ferite. Quali sono le situazioni che vuole sanare? Sono le situazioni degli interini, di persone che occupano questi posti sanitari da quattro, cinque, talora anche sei, sette anni, non di più, se non in rarissimi casi; si trattava di tener conto di questa situazione di fatto e di persone, non sono poche, che magari, spesso anzi, hanno ben meritato delle popolazioni, che godono la simpatia e la fiducia degli enti da cui dipendono, enti che non possono vedere senza una qualche preoccupazione che questi sanitari, per l'alea di un concorso, vengano eventualmente a mancare.

Ma la Commissione, con quella sensibilità che deriva ad essa dall'essere costituita nella sua grande maggioranza da medici appartenenti a tutte le categorie (medici liberi, medici condotti, medici ospedalieri) e, aggiungo, a tutti i partiti (e qui tengo a dichiarare che la politica ha completamente esulato dalla nostra Commissione e che anzi in questa Commissione sanitaria ci sentiamo tutti fratelli perchè non abbiamo che una sola preoccupazione, quella della pubblica salute) ha dovuto tener presenti, oltre gli interessi degli interini che sono interessi reali, anche gli interessi non meno reali e pressanti e legittimi di coloro che un posto non hanno ed ai quali dopo anni di guerra, dopo persecuzioni, non si può precludere la possibilità di conquistarsi un pezzo di pane.

Dobbiamo d'altra parte tener conto dei medici anziani, dei medici di condotte disagiate, inchiodati nelle loro sedi dalla lunga sospensione dei concorsi e ai quali non si può precludere il miglioramento della propria situazione, la possibilità di un avvicinamento a centri più importanti reclamato spesso impellentemente da ragioni di famiglia, e abbiamo tenuto presente quindi la necessità che sia riconfermato il principio del concorso e ciò in armonia con tutta la legislazione sanitaria la quale dice che non si può adire a posti di ruolo così importanti per l'assistenza sanitaria e per la tutela della sanità pubblica, senza la garanzia, almeno *ab initio*, del pubblico concorso.

ANNO 1948 — LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

Lo sappiamo — e lo sappiamo soprattutto noi sanitari — che il concorso non sempre rappresenta il vaglio attraverso il quale possono emergere le personalità veramente meritevoli. Tuttavia, umanamente parlando, è l'unico mezzo a nostra disposizione per scegliere subito i migliori tra gli idonei. E il concorso deve essere pubblico, aperto a tutti, perchè di fatto il concorso interno per la sistemazione in ruolo non è altro, il più delle volte, che una finzione.

D'altra parte il disegno di legge, da noi accuratamente esaminato, ci ha permesso di constatare con quanto scrupolo il legislatore ha cercato di portare a questa necessità del pubblico concorso i temperamenti che la situazione *de facto* rendeva opportuni. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che, mentre la legislazione sanitaria vigente sancisce la preminenza dell'esame e tale preminenza per cui si può dire che dell'esito del concorso quello che decide è l'esame, inappellabilmente, abbiamo visto introdurre dei temperamenti essenzialmente favorevoli agli interini perchè è stato stabilito che i concorsi vengano fatti in questo modo: la Commissione esaminatrice avrà tanti voti a disposizione per la valutazione delle prove d'esame e altrettanti voti per la valutazione dei titoli, stabilendo quindi una equipollenza tra i titoli e l'esame per cui l'alea dell'esame è notevolmente diminuita. Ma vi è di più (e questo proprio per venire incontro ai sanitari interini): è stato infatti stabilito, modificando ulteriormente i regolamenti dei concorsi, che nella valutazione dei titoli il massimo valore venga attribuito al servizio pratico, anche prestato in qualità di interino. Onde si può dire che se consideriamo quanto sono stati facilitati i concorsi e d'altra parte — ed è una considerazione pratica ma reale ed umana — che colui che ha avuto la possibilità di avere un posto interinalmente e che è in un luogo da anni, gode di tutte quelle influenze che l'hanno messo in quel luogo per a prima volta e tendono quindi a mantenerlo, possiamo dire con tutta sicurezza che vi sono novanta probabilità su cento che coloro che hanno interinalmente un posto, se di questo posto sono degni, in questo posto rimarranno. Sancendo l'obbligatorietà del concorso pubblico noi veniamo a riconfermare un principio che come medici desideriamo che venga man-

tenuto a tutela della salute pubblica e a tutela della nostra dignità. (*Applausi*).

Non ho altro da aggiungere e proporrei al Senato di passare alla discussione degli articoli, respingendo la pregiudiziale dell'onorevole relatore di minoranza.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Buonocore se insiste nell'ordine del giorno che ha presentato.

BUONOCORE, relatore di minoranza. Dichiaro di insistere.

FRANZA. Domando di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Io ritengo, onorevoli colleghi, che si imponga la sospensiva poichè noi corriamo il rischio di determinare una rilevante disparità di trattamento tra i sanitari. Infatti, ove il Senato dovesse approvare questo disegno di legge e ove il Consiglio di Stato dovesse decidere favorevolmente per i ricorrenti questi potrebbero occupare i posti senza concorso e gli altri in virtù della legge dovrebbero partecipare al concorso.

È questa preoccupazione fondamentale che deve essere tenuta in conto dalla Commissione, per cui io ritengo opportuno che si addivenga ad una sospensione dell'approvazione del provvedimento in attesa della decisione del Consiglio di Stato, tanto più che abbiamo molti altri precedenti per fatti simili.

PRESIDENTE. Pongo in discussione la proposta sospensiva del senatore Franza. A termini di regolamento hanno diritto a parlare un oratore a favore e un oratore contro la proposta.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Rispondo alle considerazioni che ha fatto il collega senatore Franza nel proporre la sospensiva; io ritengo che si tratti di preoccupazione senza fondamento. Lo stesso relatore di minoranza riconosce — lo ha confermato del resto anche il senatore Riccio nel suo discorso — che questo disegno di legge ha anche una finalità interpretativa delle precedenti disposizioni.

Il dubbio che vi è e permane secondo il senatore Buonocore è questo: la disposizione del decreto 5 febbraio 1948 si applica o no alle professioni sanitarie? Perchè viene ricor-

ANNO 1948 - LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

dato l'articolo della legge comunale e non viene ricordato l'articolo della legge sanitaria?

Il relatore di minoranza crede che quel decreto 5 febbraio 1948 si applichi anche alle professioni sanitarie ma non è certo, perchè vuole che lo si confermi. E allora, nei confronti dei giudizi che pendono avanti al Consiglio di Stato, quale può essere la situazione? Quando il Senato avrà respinto l'ordine del giorno dell'onorevole Buonocore e avrà approvato questo disegno di legge, avrà dato l'interpretazione autentica del decreto 5 febbraio 1948. Anzichè l'interpretazione autentica in senso positivo che il senatore Buonocore richiede, dimostrando che è lecito dare una interpretazione autentica, sarà data interpretazione in senso negativo.

In questa situazione non ci sarà più il pericolo segnalato dal senatore Franza, e i legali dei ricorrenti faranno noto ai loro clienti che è sopraggiunta questa disposizione chiarificatrice. Il Consiglio di Stato prenderà atto di questa situazione e il dubbio non avrà più ragione di esistere. Chiedo perciò che la sospensiva sia respinta.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Franza se mantiene la sua proposta di sospensiva.

FRANZA. La mantengo.

PRESIDENTE. Domando se il Governo accetta la proposta di sospensiva.

COTELLESSA, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione la proposta di sospensiva.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica. Debbo constatare con viva soddisfazione che questo argomento riguardante la sanità ha interessato tutto il Senato. Di solito, purtroppo, quando si parla di salute pubblica i colleghi sono svogliati o preferiscono uscire dall'Aula. Oggi invece abbiamo visto che moltissimi hanno

preso parte alla discussione. In passato della sanità pubblica si parlava solo quando qualche grido d'allarme spaventava l'opinione pubblica per qualche caso di malattia infettiva e solo per maledirla. Questa Cenerentola di tutte le istituzioni, che ha un bilancio di solo 9 miliardi, mentre la Difesa, per esempio, ne ha 145, dovrebbe essere tenuta in maggior considerazione.

Oggi, qua dentro, abbiamo assistito ad un curioso spettacolo, da un lato i colleghi medici hanno difeso un criterio di severità per l'assunzione dei sanitari da parte degli enti locali, mentre i giuristi, dall'altra parte, hanno sostenuto la necessità di una certa tolleranza. Questi ultimi hanno detto: comprendete anche i medici in quel decreto legislativo del 5 febbraio. Potete dare una sanatoria in analogia a quella che fu concessa ai dipendenti dagli enti locali. Quel decreto, che noi non possiamo certamente considerare molto provvido, dava appunto una specie di sanatoria, o, tutt'al più, sottoponeva ad una larva di concorso interno i dipendenti degli enti locali. Nei nostri uffici sono venute le Commissioni degli interim, abbiamo sentito tutte le loro doglianze e abbiamo visto che c'erano effettivamente in giuoco degli interessi e ci siamo resi conto della loro ansia.

Però abbiamo dovuto dire che più che il sentimento, ci premeva tener presente l' ammonimento che *salus publica suprema lex esto*. Abbiamo detto agli interim: terremo conto della vostra situazione, punteggiando gli anni di supplenza nella graduatoria. Non è vero che noi abbiamo dimenticato i vostri interessi, ma abbiamo creduto dovere nostro ritornare a quel senso di equità, a cui hanno fatto appello il senatore Lanzetta ed il senatore Macrelli. Bisogna ritornare ai concorsi. Noi sappiamo benissimo che ci sono tra di voi degli elementi idonei, che sono bene accolti nei rispettivi comuni, ma noi non vogliamo solo gli idonei per una laurea, vogliamo i migliori, quali possono uscire da un concorso. Si dirà che l'alea dell'esame non è il criterio migliore e che ci si dovrebbe attenere all'esperienza, ma allora questa si sarebbe dovuta fare attraverso tutti i candidati, per avere poi la facoltà di scelta, cosa impossibile questa. Bisogna dire la verità,

amici colleghi, c'è una certa diffidenza per i concorsi in Italia. Io ricordo di aver messo in rilievo questo fatto all'Assemblea Costituente, in occasione di una interrogazione che avevo rivolta al Ministro Gonella a proposito delle tasse universitarie.

In Italia, dei concorsi e degli esami se ne fanno ma con una notevole larghezza, con una eccessiva benevolenza, tanto che i bocciati da noi in Italia non superano, secondo le statistiche, l'8 per cento. Viceversa alla Sorbonne e ad Oxford i bocciati sono in media il 45 per cento. Ora vedete un po' che senso di paternalismo esiste in queste nostre giurie! Abbiamo bisogno dunque di ritornare ad un concetto severo degli studi. È vero — ci diranno gli interini — ma come possiamo fare noi che siamo stati in questi anni lontani dai centri di studio? Ma la salute pubblica esige una garanzia. Non è possibile dare la sanatoria. Qualcuno ha invocato il Codice sanitario del tempo di Agostino Bertani. Questo illustre medico e parlamentare si richiamava a quella severità degli studi nell'Italia allora ricomposta a nazione e si augurava che i colleghi medici fossero degli ottimi professionisti. Il guaio oggi è rappresentato dal numero stragrande dei medici. Se non esistesse questa pleora non avverrebbero queste discussioni, nè avremmo bisogno di fare questa legge. Abbiamo bisogno di disciplinare e di riformare lo studio della medicina, ma questo è argomento che esula dal compito odierno.

Il disegno di legge, così come è stato concepito, non sarà e non è indubbiamente perfetto, ma del resto la stessa Costituzione che è uscita dai lunghi dibattiti di tutte le parti politiche del Paese, non è un capolavoro di perfezione. Potete quindi ammettere che anche il nostro non lo sia.

Ad ogni modo, dopo lo stato di emergenza creato da una guerra, dopo un lungo periodo in cui concorsi non si facevano, è indubbio che qualche disarmonia, qualche dissonanza ci possa essere; ma dobbiamo convenire che molto meglio non era facile fare. Il Governo adunque accetta le varianti che la Commissione ha creduto di apportare al disegno e lo affida al voto dell'Assemblea. (*Applausi dal centro e da destra*).

COSATTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Dichiaro a nome del gruppo socialista che il gruppo voterà a favore del progetto, nel testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Prima di chiudere la discussione generale, pongo in votazione l'ordine del giorno Buonocore, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Ne dò lettura:

«Le norme del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono applicabili anche al personale sanitario dei Comuni e delle Provincie (ufficiali sanitari, medici, veterinari condotti personale sanitario degli Uffici comunali di igiene e dei laboratori di igiene e sanità)».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli del disegno di legge secondo il testo proposto dalla Commissione.

Pongo innanzi tutto ai voti il titolo del disegno di legge, così modificato dalla Commissione: «Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari».

(*È approvato*).

Art. 1.

Le norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono estese, in quanto applicabili, al personale sanitario comunque assunto e denominato, in servizio presso gli Enti elencati nell'articolo 1 del predetto decreto, fatta eccezione per l'assunzione dei medici, dei veterinari, dei chimici, nonchè delle ostetriche, per la quale continueranno ad applicarsi le norme vigenti con le modifiche di cui al successivo articolo.

Gli onorevoli Bergamini e Buonocore hanno presentato i seguenti emendamenti all'articolo 1:

aggiungere alle parole «in quanto applicabili» *le altre*: «agli ufficiali sanitari in servizio da data anteriore al 1° giugno 1940»; *sopprimere le parole* «dei chimici».

Ha facoltà di parlare il senatore Buonocore per svolgere questi emendamenti.

BUONOCORE, *relatore di minoranza*. Nel progetto di legge che discutiamo si tratta, oltre che dei medici condotti, degli ufficiali sanitari. L'argomento dominante in tutta questa discussione è stato che bisogna dare la sensazione, la sicurezza che i medici possano esercitare bene la loro professione nell'interesse pubblico.

Ma se questo principio vale per i medici, non vale per gli ufficiali sanitari perchè questi non devono curare gli ammalati. Essi hanno anche nelle leggi sanitarie una disciplina specifica nella prima sezione del cap. 7° mentre i medici sono contemplati nella sezione 2ª.

È evidente che quando parliamo di ufficiali sanitari parliamo di funzionari che devono fare tutto ciò che la legge dispone, tranne l'assistenza agli ammalati.

D'altra parte bisogna considerare che l'ufficiale sanitario non è un funzionario comunale. Infatti è nominato dal Prefetto (articolo 36 del Testo Unico); presta giuramento nelle mani del Prefetto (articolo 38), è soggetto disciplinarmente al Prefetto ed è infine collocato a riposo con decreto prefettizio.

Quindi è evidente che agli ufficiali sanitari si dovrebbe applicare la norma che è stata emanata dal Governo per tutti gli avventizi e si dovrebbe metterli in ruolo in base appunto alle norme che regolano l'assunzione degli avventizi statali.

Spero che il Senato voglia accettare il mio emendamento.

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. La Commissione non può accettare questo emendamento del senatore Buonocore perchè tra l'altro le ragioni che militano per l'assunzione mediante pubblico concorso dei preposti all'assistenza sanitaria, militano a maggior ragione per l'assunzione dei medici che tutelano la sanità pubblica.

Ma vi è un'altra questione che mi pareva già superata e ritengo doveroso, per uno scrupolo che mi prende all'ultimo momento, di sottoporre al Senato e soprattutto ai giuristi del Senato.

L'articolo 1 del disegno di legge parla nella

prima parte di estendere ad una determinata categoria sanitaria, e precisamente al personale ausiliario (infermieri, vigili, assistenti sanitarie visitatrici) i benefici di cui all'articolo 3 del decreto 5 febbraio 1948, n. 61. Viceversa nella seconda parte restringe e nega che queste provvidenze possano applicarsi al personale sanitario laureato nonchè alle ostetriche. La dizione originaria di questo articolo diceva appunto: «salvo per l'assunzione dei medici, dei veterinari, dei chimici e delle ostetriche, per la quale, in deroga al disposto dell'articolo 3 del suddetto decreto, continueranno ad applicarsi le norme vigenti» che prevedono la indispensabilità del pubblico concorso.

Considerando che l'articolo 3 del decreto 5 febbraio 1948, n. 61, non è mai stato applicato e non è operante nei riguardi del personale laureato sanitario, la nostra Commissione ha ritenuto appunto necessario di togliere l'inciso «in deroga al disposto dell'articolo 3 del suddetto decreto».

Ritornando però alla discussione precedente e all'osservazione fatta dal senatore Zoli, per cui se può sorgere qualche dubbio di interpretazione sull'applicabilità o meno del decreto legislativo 5 febbraio 1948, nei confronti delle categorie sanitarie laureate, il Senato potrà dare l'interpretazione autentica della legge e in senso positivo e in senso negativo, mi domando se ad impedire qualsiasi possibile ricorso in sede giurisdizionale, non sia conveniente, se ammissibile, cambiare la dizione così: «salvo l'assunzione dei medici, dei veterinari, dei chimici, per la quale continueranno ad applicarsi le norme vigenti con le modifiche di cui al successivo articolo, confermandosi l'inapplicabilità dell'articolo 3». (*Segni di diniego sui diversi settori*). Non avendo esperienza giuridica mi sono limitato a sottoporre alla attenzione del Senato questo mio scrupolo e sono lieto che ogni dubbio sia così definitivamente chiarito.

PRESIDENTE. Domando al relatore se intende presentare una proposta concreta di emendamento.

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. La Commissione non intende presentare una concreta proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo emendamento del senatore Buonocore che consiste nell'aggiungere alle parole: «in

ANNO 1948 - LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

quanto applicabili» le altre: «agli ufficiali sanitari in servizio da data anteriore al 1° giugno 1940».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. Col secondo emendamento l'onorevole Buonocore propone la soppressione della parole «dei chimici».

BUONOCORE, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONOCORE, *relatore di minoranza*. Poichè i chimici sono dei tecnici mi pare opportuno che non vengano compresi in questa formulazione.

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. I chimici sono dei laureati che collaborano ai servizi di igiene e di profilassi e pertanto, secondo la Commissione, debbono essere indicati nella formulazione.

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Ho chiesto di parlare quasi per fatto personale dopo aver udito l'affermazione del collega Buonocore secondo cui i chimici sarebbero esclusivamente dei tecnici.

I chimici dei laboratori dipendenti dalla Sanità sono invece alla stessa altezza e debbono essere considerati alla stessa stregua dei medici. Tutti sanno che i chimici addetti ai laboratori provinciali fanno delle analisi che servono ai medici e che qualche volta fanno anche a meno del giudizio dei medici; per esempio, la potabilità delle acque viene stabilita dai chimici.

Il chimico dunque non è un puro esecutore di norme pratiche, ma rientra nel gruppo delle professioni sanitarie. Oltre all'analisi delle acque, vi è poi tutto il complesso di ricerche sulle sostanze alimentari che vengono fatte dai chimici. Io potrei estendere l'elenco delle opere che compiono i chimici ma non mi sembra il caso. Ho chiesto la parola perchè, come chimico, di fronte ad una affermazione come quella del senatore Buonocore, ho ritenuto necessario correggere una inesattezza.

BUONOCORE, *relatore di minoranza*. Ritiro il mio emendamento.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Vorrei proporre un emendamento formale all'articolo 1°. Dopo le parole «nonchè delle ostetriche», si potrebbe, per maggior chiarezza di dizione, aggiungere la parola «assunzione» per la quale ecc.

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. A nome della maggioranza della Commissione, accetto l'aggiunta della parola «assunzione» proposta dal senatore Lamberti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Lamberti di aggiungere la parola «assunzione».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 1 così modificato:

Le norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono estese, in quanto applicabili, al personale sanitario comunque assunto e denominato, in servizio presso gli Enti elencati nell'articolo 1 del predetto decreto, fatta eccezione per l'assunzione dei medici, dei veterinari, dei chimici, nonché delle ostetriche, assunzione per la quale continueranno ad applicarsi le norme vigenti con le modifiche di cui al successivo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per i concorsi ai gradi iniziali di medico, veterinario, chimico ed ostetrica, dipendenti dagli Enti di cui al precedente articolo, già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora espletati, o per i quali non sia stata pubblicata la graduatoria, ove prescritto, nonché per i primi concorsi ai predetti gradi che saranno banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio prestato in qualità di interino, con mansioni proprie dei posti messi a concorso, presso gli Enti sovraindicati, sarà preso in considerazione come appresso stabilito:

a) nei concorsi disciplinati dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ogni Commissario dispone di 15 punti per il giudizio dei titoli.

ANNO 1948 - LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

Nei concorsi di cui al titolo primo del citato decreto ogni Commissario dispone di 5 punti per la valutazione delle prove pratiche, 5 punti per la valutazione delle prove scritte e 5 punti per la valutazione della prova orale. Le stesse regole valgono per i concorsi di cui agli articoli 60, 73 e 79 del predetto decreto, restando escluso l'esperienza della prova integrativa, ove previsto.

Nei concorsi di cui all'articolo 74 del citato decreto, ogni Commissario dispone di punti 7,50 per il complesso delle prove pratiche e di punti 7,50 per la prova orale.

Dei 15 punti assegnati al giudizio sui titoli, sono riservati punti 9 alla valutazione del servizio prestato a seguito di pubblico concorso, ovvero punti 7 alla valutazione del servizio prestato in qualità di interino.

Nei concorsi per i posti di medico condotto, al servizio prestato negli Istituti di cura di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, o in Cliniche universitarie, è riservata una valutazione di punti 8 se di ruolo ovvero 6 se interinale.

Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti 6.

Nel caso in cui concorrano i due servizi di ruolo e di interino, ogni Commissario potrà disporre, per la valutazione dei relativi titoli, fino al massimo di 10 punti sui 15 ad esso attribuiti.

Nei concorsi di cui al titolo primo ed agli articoli 60, 73 e 79 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, non potrà essere ammesso alla prova scritta il candidato il quale non abbia conseguito almeno punti 3 nella prova pratica, ed alla prova orale il candidato il quale non abbia conseguito almeno punti 3 nella prova scritta.

Le disposizioni che precedono non si applicano ai concorsi di cui agli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 76, 77, 78 del citato decreto 11 marzo 1935, n. 281;

b) nei concorsi per i posti di medico e di veterinario condotto, il servizio medico o veterinario prestato sotto le armi dai combattenti della seconda guerra mondiale di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, è preso in considerazione agli stessi effetti di quello prestato in qualità di interino presso una condotta;

c) negli altri concorsi non compresi nella precedente lettera a) le Commissioni giudicatrici, nella valutazione dei titoli, adottano gli stessi criteri in essa stabiliti.

Faccio presente che deve considerarsi decaduto l'emendamento soppressivo della parola «chimico», perchè già respinto in sede di approvazione dell'articolo 1. Avverto inoltre, che è stato ritirato dal senatore Buonecore l'emendamento soppressivo del quarto comma alla lettera a). Metto, pertanto, in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Al personale sanitario laureato di cui al precedente articolo 2 ed alle ostetriche non di ruolo in servizio presso gli Enti previsti nell'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949.

(È approvato).

Avverto che il senatore Macrelli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 3 bis.

«I limiti di età per la partecipazione ai concorsi sono prolungati per quanti non hanno potuto partecipare ai precedenti concorsi, perchè privi della iscrizione al partito fascista».

Domando al Governo se l'accetta.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per Igiene e la sanità*. Lo accettiamo come raccomandazione.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Mi pare che sia inutile parlare di raccomandazione, poichè noi stiamo votando una legge che deve provvedere a sistemare posizioni che sono quelle che sono. Ora quando la legge è votata ed è perfetta, si possono fare tutte le raccomandazioni che si vogliono; ma quelli che l'onorevole Macrelli con questa legge vuole favorire, non potranno essere ammessi a concorrere. Se nella legge, come mi osserva l'onorevole Zoli, non ci sono limiti di età, la raccomandazione non ha nessuna

ragione di essere, in quanto è un diritto di questi signori di essere inclusi nei concorsi. Ma se i limiti ci sono, la loro esclusione è inevitabile. Da questo dilemma non si esce: la logica bisogna che sia rispettata. Noi la saltiamo troppo spesso la logica.

Occorre intendersi bene: o si vuole quello che propone il senatore Macrelli, e cioè che quelle determinate posizioni possano essere comprese nei benefici di questa legge, oppure no. Se — come pare — tutti siamo d'accordo per il sì, sono d'opinione che il Senato debba accogliere la domanda del senatore Macrelli non come raccomandazione, ma come emendamento.

LANZETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. Io sono d'accordo con quanti desiderano onestamente che l'emendamento Macrelli non sia trasformato in semplice raccomandazione, la quale lascerebbe il tempo che trova; sarebbe come un prendere in giro. Io naturalmente parlo a nome mio e non impegno tutti quelli che sono preoccupati delle cosiddette condizioni dei Comuni ecc. Io mi accorgo in questo momento che abbiamo votato, anzi che voi avete votato una legge unicamente per servire alcune contingenze di cui riparleremo in qualche altro momento. Certo è che questa legge non poteva essere trattata d'urgenza, poichè votata qui e non alla Camera, prima di settembre o di ottobre non sarà ancora legge. Ma quando l'emendamento del senatore Macrelli, che nobilita la legge e dà quella ragione morale di esistenza alla legge stessa, non venisse votato, io direi che voi avete votato una legge veramente ingiusta.

Noi dobbiamo preoccuparci di quelli che non hanno potuto a tempo debito partecipare ai concorsi. Se ora i concorsi debbono essere fatti, essi devono essere aperti a tutti quelli che vi possono concorrere e specialmente a quanti, in altri momenti, non vi hanno potuto concorrere. Questi che hanno potuto concorrere adesso sono esattamente nelle stesse condizioni politiche e morali di quelli di cui ci preoccupavamo un momento fa. Quelli che veramente dovrebbero beneficiare di questa legge sono esattamente quelli che verrebbero esclusi se l'emendamento del senatore Macrelli

venisse trasformato in una inutile, cioè non operante raccomandazione.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Domando ai competenti, perchè a me sfugge, un particolare: il progetto di legge non parla affatto dei limiti di età. Ci sono delle norme generali che nei pubblici concorsi stabiliscono un'età massima che ha dei coefficienti di correzione che prevedono la qualità di combattente, di partigiano, di mutilato ecc.

Domando se non ci sia tra questi requisiti anche quello della mancata iscrizione al partito nazionale fascista, perchè siccome qui non si parla affatto dei limiti di età, valgono evidentemente per questo concorso le norme comuni a tutti i concorsi che prevedono questo coefficiente di correzione dell'età massima. Si arriva ad una determinata età massima la quale consente un raggiungimento di un limite di servizio minimo per avere diritto a partecipare al concorso.

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. Le preoccupazioni dell'onorevole Macrelli sono più che giustificate, ma ritengo anch'io, seguendo l'ordine di idee dell'oratore che mi ha preceduto, senatore Tommasini, che forse non sia il caso di includerle nel presente disegno di legge, anche per non turbare i concorsi già in espletamento.

Faccio presente che il disegno di legge contempla solo i concorsi sanitari a posti dipendenti dai comuni e dalle provincie, in particolare ufficiali sanitari, medici condotti, veterinari, levatrici, assistenti di laboratorio ecc. Ma i concorsi sanitari si estendono agli ospedali, alle cliniche, ai vari servizi dello Stato. In considerazione della sospensione dei concorsi per circa un decennio, delle condizioni speciali create dalla guerra, i limiti di età sono stati notevolmente estesi. Ad esempio, per i primari era di 45 anni il limite massimo per concorrere ed invece è stato aggiunto un periodo di altri 8 anni. Esistono poi disposizioni di legge che riconoscono particolari diritti ai combattenti e assimilati. Riterrei pertanto che sia in rapporto a questa

ANNO 1948 - LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

legge generale che il Senato potrebbe farsi iniziatore di chiarimenti, di una leggina - se veramente la cosa non è stata già contemplata dalle disposizioni vigenti - per cui sia riconosciuta a quelli che durante il ventennio per ragioni politiche non hanno potuto concorrere, la possibilità di adire a tutti i concorsi indipendentemente dai limiti di età.

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Le parole del relatore di maggioranza mi hanno convinto a mantenere la mia proposta e rispondo tanto a lui quanto al collega Tommasini. Esistono delle disposizioni in materia. Sarà stata anche presa in considerazione la posizione di coloro che non hanno potuto concorrere perchè esclusi già *a priori* per la mancanza della tessera del partito nazionale fascista. Ma questo che cosa significa? Avete già fissato delle norme, dei limiti. Oggi noi qui, come Senato della Repubblica italiana, affermiamo questo principio, che tutti hanno il diritto di concorrere. Nessuna limitazione; soprattutto per quelli che sono stati colpiti durante quel periodo doloroso e triste.

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. Accettiamo.

BORROMEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORROMEO. Desidero fare osservare che l'articolo aggiuntivo parla di «coloro che non hanno potuto partecipare». Questa espressione deve intendersi nel senso che potranno partecipare ai concorsi anche coloro che non hanno nemmeno presentato la domanda di partecipazione al concorso in tempo fascista, di guisa che la partecipazione ai prossimi concorsi è aperta a tutti coloro che non erano iscritti al partito fascista, e che pur non chiesero di partecipare ai passati concorsi, altrimenti bisognerebbe richiedere la prova che avevano la intenzione di parteciparvi. Evidentemente il diritto dovremmo riconoscerlo a tutti coloro che erano sprovvisti della tessera del partito, perchè, sapendo che senza il requisito della tessera non potevano partecipare al concorso, nemmeno fecero la domanda.

Quindi è aperta la possibilità a tutti coloro che non avendo la tessera non potevano partecipare ai passati concorsi. Ad ogni modo dovrebbe essere chiarito.

VARALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARALDO. A me pare sia intuitivo che non è necessario che si siano presentati al concorso, perchè chi non aveva la tessera non poteva - e lo sapeva in precedenza - parteciparvi.

Si accertano tante cose attraverso un atto notorio. Del resto il provvedimento riguarda un numero limitatissimo di persone anziane. È difficile che un medico anziano si presenti a fare un concorso per medico condotto se non l'ha fatto finora. In queste condizioni sarà limitatissimo il numero dei casi e sarà assai facile l'accertamento attraverso un atto notorio.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato su una situazione di fatto. In molti Comuni sono stati già banditi concorsi e sono anche chiusi i termini. Quale è la situazione di coloro che hanno già presentato la loro domanda? Si dovranno riaprire tutti quanti i concorsi? Quali sono le spese a cui saranno assoggettate tutte le amministrazioni per la necessità di ripetere i bandi relativi? Richiamo l'attenzione del Senato su tutte queste questioni.

COTELLESA, *Atto Commissario per la igiene e la sanità pubblica*. Io devo precisare al Senato che questo criterio di ammissione al concorso fa parte delle norme per essere ammessi ai concorsi. Come giustamente ha detto il senatore Cosattini, molti concorsi sono ormai chiusi e noi abbiamo portato un criterio di valutazione in rapporto a quelli che erano i postulati degli interini, i quali desideravano essere nominati effettivi senza partecipare al concorso. Quindi noi dovremmo riaprire i concorsi e includere tra le norme di ammissione al concorso ciò che chiede il senatore Macrelli con questo suo emendamento. Ma non possiamo riaprire i concorsi che già sono stati espletati e dei quali si aspetta la graduatoria, che sarà compilata tenendo conto di quanto ora proponiamo con la legge in discussione.

Perciò il Governo non accetta l'emendamento.

MACRELLI. E in riferimento ai concorsi da bandire?

ANNO 1948 - LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Appunto per questo ho detto che il Governo potrebbe accettare non l'emendamento, ma una raccomandazione in questo senso.

LANZETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. Io ritengo che non soltanto per i concorsi da bandire, ma per i concorsi banditi, per cui le graduatorie non sono state fatte, si debbano riaprire i termini; altrimenti io mi domando se oggi noi non siamo venuti qui semplicemente per fare il comodo del Governo, il quale avrebbe potuto regularsi diversamente e aveva bisogno di *handicappare* la magistratura cioè il Consiglio di Stato con un voto della nostra Assemblea. Quindi io ritengo che si debba insistere nella proposta e se non lo presenta più il senatore Macrelli, farò mio il suo emendamento.

MACRELLI. Ma io ho già presentato la mia proposta concreta alla Presidenza.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Io vorrei proporre un emendamento all'emendamento del senatore Macrelli e cioè che queste norme abbiano vigore per i concorsi futuri.

PRESIDENTE. Faccio presente che perchè l'emendamento possa essere preso in considerazione deve essere firmato da un certo numero di senatori a meno che la Commissione non l'accetti.

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. La Commissione potrebbe accettare nel suo spirito l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Samek Lodovici, non è possibile che la Commissione possa accettare l'emendamento solo nello spirito. O lo accetta in concreto o non l'accetta.

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è combattuta da due motivi diversi: da una parte vi è il sentimento che ci porta a solidarizzare con l'emendamento dell'onorevole Macrelli, dall'altro canto vi sono le considerazioni tecniche, le quali ci fanno capire che, includendo questo emendamento in questo momento nella presente legge, ren-

diamo ancora più lontano il giorno in cui i concorsi potranno essere espletati. Ci rimettiamo quindi al Senato.

D'altra parte la Commissione ha già chiarito che sarebbe opportuno che la questione fosse regolata in sede generale.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento del senatore Macrelli, con la modifica proposta dal senatore Cosattini:

« Per i concorsi che saranno banditi dopo la pubblicazione della presente legge, i limiti di età sono prolungati per coloro che non abbiano potuto partecipare ai precedenti concorsi perchè privi della iscrizione al partito fascista ».

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Penso che sarebbe opportuno specificare il termine del prolungamento dei limiti di età.

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Io penso che non debba esser posto nessun limite di età.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Desidero far notare al Governo che i limiti di età sono prolungati solo per coloro che non hanno potuto concorrere e che quindi la disposizione non va applicata a coloro che, quando furono banditi i concorsi, non potevano parteciparvi a causa dei limiti di età. Perciò la preoccupazione di una proroga illimitata mi pare che venga a cadere. Inoltre il requisito dell'obbligo di avere la tessera del partito mi pare che non vigesse nei primi anni del fascismo; se non erro fu richiesta solo nel 1933-1934. Perciò la situazione prevista dalla disposizione si verifica solo per quei medici che 14 o 15 anni fa avevano non più di 32 anni e che oggi ne possono avere circa 45. I medici di questa età, attraverso altre agevolazioni per i reduci, per i combattenti, per gli ebrei possono essere agevolati nei limiti di età. Quindi, accettando l'emendamento Macrelli non c'è pericolo di oltrepassare ragionevoli limiti di età; e io penso che il Governo potrebbe quindi accettarla.

ANNO 1948 — LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

PRESIDENTE. Domando al relatore se accetta l'emendamento.

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Domando al Governo se accetta l'emendamento aggiuntivo.

COTELESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo aggiuntivo Macrelli, modificato dal senatore Cosattini, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. Desidero ringraziare il Senato per la benevola considerazione con la quale ha voluto seguire l'opera della nostra Commissione.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BORROMEO, *segretario*:

Al Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga eccessivo e nocivo alla distensione della delicata situazione esistente ancora a Civitavecchia dopo lo sciopero generale l'aver inscenato una troppo spettacolare operazione poliziesca notturna (2 e 3 agosto), di-

retta personalmente dal Questore di Roma, per effettuare perquisizioni notturne nelle abitazioni di molti cittadini, fermati e rilasciati poi all'alba, il tutto per effettuare l'arresto di quattro persone, dietro domanda dell'autorità giudiziaria.

MASSINI.

Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se prima di procedere in via giudiziaria contro il sindaco Pucci di Civitavecchia siano stati richiesti il parere del Consiglio di Stato e l'autorizzazione del Presidente della Repubblica come prescrive l'articolo 51 (che richiama l'articolo 22 della stessa legge) del decreto legislativo 3 marzo 1924, n. 383, mai abrogato, e qualora ciò non sia stato fatto perchè abbiano permesso la violazione della legge.

MASSINI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non ritenga opportuno per ovvie ragioni di umanità ripristinare di urgenza la razione di 500 grammi di pane spettante ai detenuti, ridotta attualmente a grammi trecentosettantacinque, elevando, così, da 2272 a 2376,46 il numero di calorie prescritto dal vigente regolamento 18 giugno 1931, n. 787, per gli istituti di prevenzione e di pena.

VARRIALE.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non intenda intervenire perchè l'Amministrazione della giustizia possa avere, anche in Sardegna, normalità di funzionamento, facendo un modo che per lo meno i posti stabiliti dall'attuale organico, arretrato ed insufficiente, siano coperti.

MASTINO — OGGIANO.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della marina mercantile, per sapere quali provvedimenti si intenda adottare per assicurare fra la Sardegna ed il continente, particolarmente nel servizio giornaliero fra Olbia e Civitavecchia e viceversa, il movimento regolare dei passeggeri.

ANNO 1948 — LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

Anche di recente è avvenuto che alla partenza del piroscafo *Mocenigo* molti passeggeri sono stati lasciati a terra, a Olbia e a Civitavecchia.

OGGIANO — MASTINO.

Al Ministro dell'Interno, per sapere quali provvedimenti di pubblica sicurezza intenda prendere per combattere la delinquenza in Sardegna, nel rispetto dei principi stabiliti nella Costituzione della Repubblica per tutte le regioni italiane.

MASTINO — OGGIANO.

Al Ministro dell'Interno, sulla circolare numero 800/9801/A-3/9 del 4 maggio 1948 della Direzione generale della pubblica sicurezza, la quale prescrive di ottenere l'iscrizione degli agenti di pubblica sicurezza nel registro permanente della popolazione e quindi nelle liste elettorali in forme tali da violare lo spirito della legge elettorale, poichè, secondo tali disposizioni, sarà possibile alle autorità di pubblica sicurezza di trasferire a proprio piacimento, in determinati comuni, forze di polizia, tre mesi prima delle elezioni comunali, di ottenere l'iscrizione sulle liste elettorali e quindi di falsare i risultati delle elezioni stesse.

PASTORE — MOLINELLI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere quali provvedimenti legislativi sono stati presi o si intendano prendere per annullare a tutti gli effetti le condanne emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato per attività dirette contro la dittatura fascista nelle sue varie estrinsecazioni.

CAVALLERA — GRISOLIA — TERRACINI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se, dopo il voto espresso dal Congresso per la navigazione interna nella Valle Padana svoltosi a Ferrara nel maggio scorso, non ritenga conveniente di devolvere i fondi stanziati per rendere navigabile il Po a intensificare e ad accelerare i lavori di sistemazione del Canal Bianco — Tartaro — Fissero.

BUIZZA.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno di addivenire alla nomina del Provveditore agli studi della provincia di Brescia, sopprimendo « l'interinato » che dura da tre anni, affinché la persona alla quale è affidata la suprema direzione della Scuola si senta investita, in tutta la pienezza, dell'autorità necessaria per assumere tutte le iniziative e tutte le responsabilità derivanti dalla carica e per esigere l'esecuzione delle proprie decisioni.

BUIZZA.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro degli affari esteri, per sapere se siano esatte le informazioni pervenute all'interrogante circa l'insufficienza dell'alloggio e del vitto forniti ai nostri connazionali rimpatriati ed accolti nei centri profughi e circa la mancata distribuzione di indumenti e di viveri inviati per essi dall'America. Per sapere inoltre se, nell'imminenza dello sfollamento dei centri stessi, in seguito a disposizione ministeriale, non sia necessario ed urgente provvedere a riavviare questi profughi verso i Paesi dove già risiedevano e dove hanno ancora parenti ed amici. Si ridurrebbero così le spese che lo Stato sostiene per il loro mantenimento, si diminuirebbe il numero dei disoccupati ai quali costoro si aggiungono, mentre, all'estero, contribuirebbero col loro lavoro e le loro capacità, come nel passato, al nostro prestigio e si ridarebbe la gioia a tante famiglie che l'immane conflitto ha disperso.

MERLIN ANGELINA.

Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura, per conoscere: 1° quali motivi abbiano ritardato e tuttora ritardino la presentazione del disegno di legge — che il Ministro dell'agricoltura aveva preannunciato agli Enti ed ai ceti agricoli interessati — approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta 6 luglio 1948, col quale lo Stato accorda una anticipazione di 2 miliardi — da estinguersi in anni 30 coll'interesse del 5 per cento — agli Istituti di credito agrario per metterli in grado di concedere mutui destinati alla ricostruzione di opere distrutte e danneggiate

dalla guerra specialmente nelle regioni della Emilia Romagna e della Toscana.

Tale ritardo rende più gravose le condizioni di tanti agricoltori che, confidando nella sollecita concessione di mutui, hanno intrapreso le opere di ricostruzione impiegandovi i mezzi finanziari che sono necessari all'esercizio delle loro aziende e paralizza l'attività degli Istituti e delle Sezioni regionali di credito agrario che, dopo avere da tempo esaurite le disponibilità ordinarie, hanno in corso d'istruttoria centinaia di domande di mutui per un importo complessivo che eccede di gran lunga il finanziamento statale suaccennato; 2° se riconoscono l'opportunità, allo scopo di alimentare, senza alcun aggravio per lo Stato, le disponibilità degli Istituti e delle Sezioni regionali di credito agrario, di agevolare la estinzione anticipata dei mutui già concessi, abrogando l'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, che praticamente vieta la estinzione dei mutui se non sia trascorso un quinquennio dalla data di inizio.

OTTANI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno prorogare ancora di un anno il decreto-legge 3 settembre 1947, n. 940, riguardante il sussidio ai danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908 per le costruzioni edilizie non ancora eseguite o completate, ai quali danneggiati non è stato possibile usufruire del sussidio, aumentato in virtù del suddetto decreto di sole 15 volte il valore anteguerra a causa dell'enorme costo dei materiali da costruzione equivalente oltre cinquanta volte quello antebellico.

Se non ritenga, non solo rispondente ad equità e giustizia mettere i danneggiati suddetti nella stessa possibilità di coloro che un tempo usufruirono dei mutui e di cui non poterono, in tempo utile, godere i vantaggi per causa indipendente dalla loro volontà, ma anche d'interesse generale, in quanto la costruzione degli edifici iniziati o iniziandi o non completati concorre efficacemente alla soluzione della crisi degli alloggi e alla lotta contro la disoccupazione.

MUSOLINO - PRIOLO -
TALARICO - SPEZZANO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se gli consta che alle imprese private venga assegnata una proporzione troppo forte di lavori pubblici, in contrasto col clima odierno assetato di giustizia sociale, la quale esige che in tutti i casi nei quali le vere cooperative di lavoro possono efficacemente concorrere sia effettivamente applicata la legislazione sociale a loro favore, sorpassando certe imprese che difficilmente rifuggono da metodi di sfruttamento, e di corruzione e dando alle Cooperative stesse, che non scioperano mai, la possibilità reale di occupare i propri soci.

CARBONARI - MOTT.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se - per venire incontro alle giuste richieste dei piccoli proprietari sinistrati e nel contempo favorire, nell'interesse dei senza-tetto, le riparazioni di numerosi appartamenti rimasti incompiuti ed inabitabili, dando lavoro agli operai edili disoccupati - creda di dare disposizioni ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche affinché: a) ai proprietari che, in conseguenza delle disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 1945, n. 305 (il quale limitava il contributo statale alla spesa di lire 300.000 per unità catastale) poterono provvedere solo ai lavori di primo intervento (costruzione di muri maestri e coperto, piccoli lavori interni) sia concesso, allo scopo di rendere abitabili i singoli appartamenti, di provvedersi a mente dell'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, presentando nuovi preventivi per unità immobiliare (appartamento), comprendendo in essi i lavori già liquidati ai prezzi dell'epoca e successivamente detraendo, pel computo dei nuovi contributi, gli importi già concessi; b) ai proprietari che, autorizzati ad eseguire i lavori di riparazione e di ricostruzione sotto l'impero del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, non furono in grado di iniziarli, sia concesso di presentare nuovi preventivi aggiornati e la nuova pratica sia esperita in conformità alle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261. Tali concessioni, non solo rispondono ad un

ANNO 1948 — LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

criterio di evidente equità, ma sembrano necessarie per l'adempimento dello scopo voluto dallo stesso decreto 10 aprile 1947, n. 261.

OTTANI.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che sono state presentate le seguenti interpellanze:

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, premesso un richiamo all'esperienza fatta nei tre mesi di attività delle Camere e con riserva del rilievo di inconvenienti ed errori della procedura parlamentare; si chiede di conoscere il programma legislativo che si ripromette di proporre alle Camere alla ripresa, dopo le ferie, dei lavori parlamentari per l'indirizzo che il Parlamento deve ad essi dare, sia pure d'accordo col Governo del quale il Presidente del Consiglio è il responsabile.

Per lo svolgimento utile dell'interpellanza e soprattutto per la risposta concreta del Presidente del Consiglio si fa presente che la legislatura ora aperta dovrà deliberare le leggi necessarie per l'attuazione di istituti creati dalla Costituzione; la legge per l'ordinamento della Presidenza del Consiglio e per il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri; la legge elettorale regionale, presupposto per la formazione dell'Ente regione; la legge comunale e provinciale; la legge di pubblica sicurezza, nonché leggi per le riforme di struttura, per le riforme tributarie, per la scuola e l'educazione civica del Popolo, per la cooperazione, per l'artigianato, per i centri rurali e le zone montane. Non si chiede che Parlamento e Governo preparino un programma per l'intera legislatura, ma si rappresenta la necessità assoluta di un procedimento legislativo metodico ed ordinato per almeno un anno.

CONTI — RICCI FEDERICO —
MACRELLI — BOERI —
PARRI.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'interno e al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali siano i propositi del Governo circa il problema dei fitti degli stabili urbani.

COSATTINI — GRISOLIA — FERRAGNI —
PICCHIOTTI — PALUMBO — TAM-
BURRANO — LANZETTA — LUSSU —
TAMBARIN — GIUA — CAVALLERA —
GIACOMETTI — BARBARESCHI — MER-
LIN LINA — CASTAGNO — CORTESE —
CERMIGNANI.

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, per conoscere quali provvidenze il Governo intenda adottare per impedire i gravi danni causati all'agricoltura dall'acqua salmastra erogata dai pozzi metaniferi.

Il problema assume particolari caratteri di gravità specialmente nella provincia di Rovigo.

MERLIN UMBERTO.

PRESIDENTE. Domani, venerdì 6 agosto alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

DE GASPERIS (ANGELINI Nicola, MENGHI, CAPORALI, LANZARA, LODATO, BOSCO LUCARELLI, RICCIO, FOCACCIA, D'INCÀ, GRAVA, TAFURI, RICCI Mosè, LEPORE, CASO). — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non credano opportuno provvedere ad una più equa applicazione del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relativo ai contributi unificati per l'agricoltura, emanando immediato provvedimento di sospensione delle notifiche e delle riscossioni dei contributi stessi nelle regioni meridionali — come sembra già fatto per altre regioni — permettendo un più preciso accertamento ed una più umana tassazione. Ciò allo scopo di evitare:

perturbamenti nei ceti medi dell'agricoltura che non sono in grado di sopportare i

ANNO 1948 - LIV SEDUTA

DISCUSSIONI

5 AGOSTO 1948

detti contributi sproporzionati alle condizioni economiche degli agricoltori medesimi;

nuove sperequazioni onerose a carico degli stessi agricoltori nella prossima applicazione del piano Fanfani.

DE LUCA (CARELLI, PASQUINI). — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti creda di dover adottare per sanare le incongruenze e le sostanziali ingiustizie che andrebbero a verificarsi a danno particolarmente dei produttori più modesti in alcune zone agricole del Paese, ove si dovesse insistere per la consegna integrale dei contingenti di grano stabiliti, là ove, per cause indipendenti dalla volontà degli agricoltori (eccessive precipitazioni atmosferiche, gelate tardive, violenti nubifragi e grandinate, andamento stagionale in genere), le medie di produzione unitarie presunte, sulle quali si sono calcolati ed imposti essi contingenti, non sono state raggiunte e spesso a notevolissima distanza; essendosi, anzi, avuta, in alcuni casi una produzione complessiva inferiore persino ai minimi, presi in considerazione per determinare quelle medie.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica (53). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).
2. Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1947-1948 (18° provvedimento) (28-*Urgenza*).

3. Compensi ai membri delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra fiduciari dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra (29).
4. Emissione, da parte della Banca d'Italia, di biglietti e titoli equivalenti anche in tagli superiori a quello da lire mille (30).
5. Modifica all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il rimborso delle rette di ricovero degli indigenti inabili al lavoro (31).
6. Servizi di consegnatario-cassiere presso la Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti e la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza (34).
7. Concessione di una anticipazione di lire 600 milioni all'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) (50). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,35).

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA

Convocazione di Commissioni permanenti.

Venerdì 6 agosto, sono convocate:

la 10^a Commissione permanente (Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale) alle ore 9, in una sala al primo piano del Palazzo delle Commissioni;

la 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) alle ore 11,30, nella Sala Cavour.

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.